



CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI

VEICOLO SERENO

DATA DI ULTIMO AGGIORNAMENTO: MODELLO VCS.2015.001-2022.001 - EDIZIONE 01.04.2022

Il Set Informativo prevede i seguenti documenti:

- a) Dip Base;
 - b) Dip Aggiuntivo;
 - c) Glossario;
 - d) Condizioni di assicurazione
- che devono essere consegnati al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RAMO DANNI

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Veicolo Sereno

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). È iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete, relative al prodotto, sono fornite nel seguente documento:

- Set informativo

CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È?

La presente polizza copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di **Furto, Incendio, Rapina, Ricorso terzi da incendio, Eventi naturali ed Eventi Sociopolitici, Garanzie Accessorie, Rottura cristalli, Kasko, Collisione e Assistenza Stradale.**

Si rammenta come le coperture operanti saranno quelle risultanti dalla Scheda di Polizza sottoscritta dal Contraente.



CHE COSA È ASSICURATO?

✓ Furto, Incendio e Rapina

L'Impresa si obbliga ad indennizzare, nei limiti convenuti in polizza, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di:

- incendio (anche se tali eventi fossero in conseguenza di atti vandalici e/o fatti dolosi di Terzi);
- esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore e scoppio del relativo serbatoio od impianto di alimentazione;
- azione del fulmine;
- furto del veicolo o di sue parti, comprese le targhe, a condizione che siano stati posti in funzione i mezzi di chiusura e di sicurezza di cui il veicolo è dotato;
- rapina.

Sono compresi i danni materiali e diretti causati al veicolo nell'esecuzione del furto o della rapina, consumati o tentati nonché i danni materiali e diretti causati alle apparecchiature audio-fono-visive ed elettroniche nei limiti indicati. Sono compresi i danneggiamenti causati all'Autoveicolo dai ladri in occasione del Furto, o del tentativo di Furto, di cose non assicurate poste all'interno dell'Autoveicolo. Il cliente assicurato dovrà fornire tutti gli originali delle chiavi risultanti prodotte e/o codificate ed eventuali radiocomandi di sistema di antifurto perimetrali o satellitare eventualmente installati. **In assenza anche di una sola chiave, per qualsiasi motivo ciò sia avvenuto, la garanzia furto totale opera con uno scoperto del 20% applicato al valore commerciale del veicolo.**

✓ Ricorso terzi da incendio

L'Impresa tiene indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile a sensi di legge per danneggiamenti cagionati da incendio, fulmine, esplosione o scoppio dell'autoveicolo assicurato a cose di terzi, quando l'evento dannoso si sia verificato mentre l'Autoveicolo non è in circolazione ai sensi del decreto legislativo 07 settembre 2005 n.209. Il massimo risarcimento per un anno assicurativo è fissato in euro 100.000,00 per veicolo assicurato. Sono esclusi i danni:

- alle cose in uso, custodia o possesso dell'Assicurato;
- da inquinamento dell'ambiente, quali quelli conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- risarcibili con polizza di assicurazione della R.C.A.

✓ Eventi naturali, atti vandalici ed Eventi sociopolitici

L'Impresa si obbliga ad indennizzare, nei limiti convenuti in polizza, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di:

- eventi socio-politici, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio;
- eventi naturali, quali tempeste, bufere di vento, trombe d'aria, alluvioni, inondazioni, mareggiate, caduta neve;
- atti di vandalismo e/o dolosi di Terzi (sono esclusi i danni riconducibili alla circolazione);
- grandine.

Sono compresi i danni derivanti da lancio di oggetti scagliati su o contro il veicolo per effetto degli eventi naturali e i danni causati dalla caduta di neve dai tetti (vale a dire masse di neve che cadono sui veicoli dagli edifici) o altre formazioni di ghiaccio che cadono dagli edifici.

✓ Rottura cristalli

L'Impresa rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la riparazione e, nel caso ciò non sia tecnicamente possibile, per la sostituzione dei cristalli dell'autoveicolo a seguito di rottura accidentale (non conseguente ad atti vandalici e dolosi) dei cristalli delimitanti l'abitacolo dell'Autoveicolo (esclusa fanaleria e specchi retrovisori), limitatamente al costo dei cristalli e alle spese sostenute

per la loro riparazione o sostituzione, con il limite di Indennizzo per sinistro e per anno di € 2.000,00 (duemila).

✓ Collisione

L'Impresa si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti, subiti dal veicolo descritto nel certificato di assicurazione/modulo di polizza, in conseguenza di urto verificatosi durante la circolazione con un altro veicolo identificato (munito di targa o altro dato di immatricolazione).

✓ Kasko

L'Impresa si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti, subiti dal veicolo descritto nel certificato di assicurazione/modulo di polizza, in conseguenza di scontro con un altro veicolo, urto contro ostacoli fissi o mobili, ribaltamento o uscita di strada verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private.

✓ Garanzie Accessorie

L'Impresa si obbliga ad indennizzare:

- La perdita della tassa di proprietà;
- i danni all'Autoveicolo a causa del trasporto di vittime della strada;
- i danni all'Autoveicolo a causa di urto contro animali selvatici;
- Le lesioni subite dagli animali domestici trasportati;
- Il ripristino dei dispositivi di sicurezza;
- Le spese di dissequestro;
- Le spese di immatricolazione;
- Le spese di parcheggio e custodia;
- Le spese per il rifacimento delle chiavi.

✓ Assistenza

L'Impresa eroga in favore dell'Assicurato le prestazioni di Assistenza nel caso si renda necessaria a seguito di incidente, incendio, furto (anche tentato o parziale), eventi sociopolitici o eventi naturali.

N.B: Le coperture effettivamente operanti sono quelle riportate sul Modulo di Polizza/Modulo di Adesione sottoscritto dal Contraente/Assicurato.



CHE COSA NON È ASSICURATO?

- ✗ Non sono assicurabili i veicoli diversi da autovetture ad uso privato o ad uso promiscuo, da autocarri di peso inferiore ai 35 q.li;
- ✗ Tutti i mezzi con valore superiore ad Euro 100.000.



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Tutte le garanzie non comprendono:

- ! danni causati all'Autoveicolo da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare,
- ! da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche,
- ! da partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle prove ufficiali e agli allenamenti relativi;
- ! semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio;

- ! rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli dell'Autoveicolo;
- ! dolo dell'Assicurato e dei suoi famigliari conviventi, del conducente o dei trasportati;
- ! colpa grave dell'Assicurato e dei suoi famigliari conviventi, tranne che per la garanzia KASKO o COLLISIONE, se operante.

Oltre a quanto sopra previsto, l'Impresa, limitatamente alla sola garanzia KASKO o COLLISIONE, non indennizza i danni:

- ! provocati dal conducente in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni del D.L. 30/4/1992 n.285;
- ! provocati dal conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l'esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro 3 mesi dalla data del Sinistro;

- ! cagionati da cose o da animali trasportati sull'Autoveicolo;
- ! cagionati da operazioni di carico e scarico;
- ! subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta, di circolazione "fuori strada";
- ! alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d'aria) o ai rivestimenti interni dell'autoveicolo se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile.
- ! Per la sola garanzia Cristalli sono inoltre esclusi:
- ! Subiti dall'autoveicolo in conseguenza di traino (attivo o passivo),
- ! Occorsi durante la circolazione fuori strada,
- ! Conseguenti a deperimento e/o vizio proprio dell'autoveicolo assicurato.

- ! All'interno di ciascuna garanzia sono indicate le eventuali ulteriori esclusioni proprie delle stesse.



DOVE VALE LA COPERTURA?

- ✓ L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco e della Svizzera.



CHE OBBLIGHI HO?

Al momento della sottoscrizione del contratto, il Contraente e l'Assicurato hanno il dovere di fare dichiarazioni non reticenti, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, tutti i cambiamenti che comportano una modifica del rischio. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti o l'omessa comunicazione delle modifiche del rischio possono comportare la cessazione della polizza o la perdita, parziale o totale, del diritto all'Indennizzo.

Il Contraente e l'Assicurato hanno altresì l'obbligo di pagare il premio al fine di determinare l'operatività della copertura assicurativa.

Il Contraente e l'Assicurato, in caso di sinistro, devono mettere a disposizione dell'Impresa tutta la documentazione necessaria alla verifica del caso.



QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Il contratto si intende perfezionato con il pagamento, per il tramite del contraente, del premio che è determinato per periodi di assicurazione annuale. Resta fermo il disposto dell'art. 1901 c.c.

Il pagamento potrà avvenire per tramite dell'Intermediario oppure direttamente all'Impresa.

Il premio è già comprensivo di imposte.



QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Il contratto ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il contratto sottoscritto dal Contraente avrà durata pluriennale, senza tacito rinnovo. Le singole coperture potranno avere durata annuale o pluriennale in base all'opzione che sarà scelta dall'Assicurato e cesseranno alla loro naturale scadenza senza necessità di disdetta.

Resta salva la facoltà delle Parti di recedere dal contratto in caso di sinistro.



COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?

Il contratto si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza e non può essere tacitamente rinnovato.

Resta salva la facoltà delle Parti di recedere dal contratto in caso di sinistro.

ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP Aggiuntivo Danni)

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Veicolo Sereno

Versione n. 1 di Aprile 2022 (ultimo disponibile)

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., con sede Legale a 10071 Borgaro Torinese (TO) alla via Lanzo 29 e Direzione Generale a 20864 Agrate Brianza (MB) al viale Gian Bartolomeo Colleoni 21. Tel: +39.039.9890001, sito internet www.nobis.it, e-mail: assicurazioni@nobis.it, PEC: nobisassicurazioni@pec.it.

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). È iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.

Capogruppo del Gruppo Nobis, iscritto al n. 052 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi.

Esercizio 2020

Bilancio approvato il 30/04/2021

Il patrimonio netto della Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ammonta ad € 71.902.188 di cui capitale sociale € 37.890.907, riserva di sovrapprezzo € 1.224.864 e riserve patrimoniali € 32.786.417.

Si precisa che gli indici di solvibilità, regime Solvency II, riferito alla gestione danni è pari a: 202,92% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su SCR (Requisito Patrimoniale di Solvibilità) e 450,93% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su MCR (Requisito Patrimoniale Minimo).

Per ogni successivo aggiornamento si rimanda alla consultazione del sito internet dell'Impresa www.nobis.it.

Al contratto si applica la normativa italiana e lo stesso è soggetto alla giurisdizione italiana.



CHE COSA È ASSICURATO?

Il contratto, riservato ai Clienti di FINDOMESTIC BANCA SpA, offre, a seconda della formula assicurativa e delle garanzie aggiuntive prescelte, una serie di coperture per i danni diretti all'autoveicolo e prestazioni di Assistenza stradale.

Le formule disponibili sono:

- Formula **ENTRY**: Furto, Incendio, Ricorso Terzi da Incendio e Assistenza;
- Formula **EVO**: Furto, Incendio, Ricorso Terzi da Incendio, Eventi Sociopolitici ed Atti Vandalici, Eventi Naturali, Rottura Cristalli, Garanzie Accessorie e Assistenza.

Alle formule su indicate è possibile aggiungere, in alternativa, le coperture KASKO o Collisione. La garanzia assistenza stradale è compresa in entrambe le formule.

Di seguito vengono indicate le informazioni aggiuntive per ciascuna garanzia rispetto a quanto indicato nel Dip Base Veicolo Sereno.

<p>Valore a nuovo</p>	<p>Per i primi 2 (due) anni della copertura assicurativa, in caso di Danno Totale, la determinazione dell'Indennizzo viene effettuata senza tener conto della percentuale di deprezzamento, sia in caso di Rimpiazzo presso lo stesso Concessionario dove l'Assicurato aveva acquistato il veicolo oggetto di sinistro, sia nel caso di indennizzo in denaro. In caso di Danno Parziale, nel caso di riparazione presso le strutture convenzionate con l'Impresa e se il sinistro occorre entro i primi sei (6) anni dalla data di prima immatricolazione, non verrà applicato il degrado d'uso, ad eccezione degli pneumatici, delle batterie e delle parti meccaniche, sui quali il deprezzamento viene sempre applicato; nel caso di riparazione al di fuori delle strutture convenzionate con l'Impresa o di riparazione presso le stesse ma con un sinistro occorso dopo i primi sei (6) anni dalla data di prima immatricolazione, non verrà applicato il degrado d'uso per i primi 2 (due) anni della copertura assicurativa, ad eccezione degli pneumatici, delle batterie e delle parti meccaniche, sui quali il deprezzamento viene sempre applicato.</p>
<p>Prestazioni di assistenza</p>	<p>L'Impresa eroga a favore dell'Assicurato le prestazioni di Assistenza di seguito indicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Soccorso stradale: In caso di incidente, incendio, furto di parti del veicolo, ritrovamento dopo furto totale, tentativo di furto, eventi sociopolitici, eventi naturali e guasto, la Struttura Organizzativa provvederà: <ul style="list-style-type: none"> • senza oneri a carico dell'Assicurato, al traino del veicolo fino al più vicino punto di riparazione della rete convenzionata NOBIS se nel raggio di 30 km dal luogo del sinistro, altrimenti il veicolo verrà trasferito fino all'officina convenzionata più vicina o in assenza di questa, fino al punto di assistenza della Casa Costruttrice più vicino. • senza oneri a carico dell'Assicurato, al traino del veicolo ad un centro di riparazione di sua fiducia nel raggio di 30 km dal luogo del sinistro. Gli eventuali costi per km eccedenti e i giorni di deposito sono a carico dell'assicurato che pagherà sul posto al soccorritore intervenuto. <p>A seguito di incidente da circolazione, la Struttura Organizzativa provvede anche al recupero del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale tenendo a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di € 200,00 IVA inclusa per evento. Nel caso il soccorso stradale avvenga all'estero la destinazione sarà il punto più vicino della Casa Costruttrice e il deposito del soccorritore intervenuto. La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico i costi dell'assistenza fino ad un importo massimo di € 200,00 IVA inclusa per evento per le richieste di assistenza all'estero.</p> - Dépannage: Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per mancanza di carburante, errato rifornimento, esaurimento batteria, mancato avviamento in genere in modo da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa invierà un mezzo di soccorso stradale che provvederà, quando le circostanze ne rendano possibile la realizzazione, alla riparazione sul posto mediante interventi di riparazione non superiori ai 30 minuti e che consentano al veicolo di ripartire. I costi della manodopera per effettuare i piccoli interventi di riparazione sono a carico della Struttura Organizzativa. Sono invece a carico dell'assicurato i costi dei pezzi di ricambio e del carburante. - Quick Service: Nel caso in cui l'intervento di riparazione sul luogo non sia stato risolutivo ma il veicolo abbia subito danni che a parere del soccorritore sono riparabili nel tempo massimo di 2 ore, la struttura Organizzativa, d'intesa con l'assicurato, s'impegna a proseguire la riparazione presso un'officina convenzionata mettendo a disposizione la struttura e le risorse necessarie per la riparazione del veicolo. Tutti i costi della riparazione (manodopera, parti di ricambio e materiali di consumo) restano a carico dell'assicurato. - Assistenza telefonica alla compilazione CAI: A seguito di soccorso stradale, l'Assicurato potrà richiedere informazioni relativamente a consulenze per incidenti stradali e modalità burocratiche inerenti la compilazione della Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di sinistro ("modulo blu"). - Autovettura sostitutiva: In caso di incidente, incendio, tentativo di furto, guasto, se la riparazione richiede più di 8 ore di manodopera secondo i tempi della casa costruttrice certificate da officine autorizzate, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato una vettura di 1.200 di cilindrata (Cat.B) per un massimo di 3 giorni. In caso di furto, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato una vettura di 1.200 di cilindrata (Cat.B) per un massimo di 7 giorni a seguito della presentazione della denuncia di furto alle competenti autorità. La prestazione non sarà erogata in caso di tagliandi periodici o interventi di ordinaria manutenzione o in caso di immobilizzo di moto, roulotte o rimorchio. L'auto sostitutiva è messa a disposizione tramite le società di autonoleggio convenzionate secondo la disponibilità e alle condizioni contrattuali previste, presso le stazioni d'autonoleggio e negli orari di apertura delle stesse. Queste ultime richiedono che l'Assicurato abbia compiuto 21 anni con un anno di patente e che lo stesso depositi una cauzione tramite carta di credito. Sono a carico dell'Assicurato le assicurazioni facoltative, le spese di carburante, pedaggi, traghetti, e gli eventuali giorni di noleggio eccedenti che dovranno in ogni caso essere autorizzati dalla Struttura Organizzativa. - Servizio informazioni sul traffico: (Attivo dalle ore 09.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali). L'Assicurato potrà richiedere alla Struttura Organizzativa informazioni relative alla percorribilità della rete stradale e autostradale italiana. - Servizio informazioni meteo: (Attivo dalle ore 09.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali). L'Assicurato potrà richiedere alla Struttura Organizzativa informazioni sulla situazione meteo in Italia e all'estero.

- **Servizio Informazioni turistiche:**
(Attivo dalle ore 09.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali).
L'Assicurato potrà richiedere alla Struttura Organizzativa informazioni relative al paese nel quale intende recarsi quali:
 - documenti necessari per l'ingresso nel paese e visto richiesto;
 - formalità valutarie;
 - situazione socio politica del paese;
 - indirizzo delle Ambasciate/Consolati all'estero.

Prestazioni operanti oltre i 50 km dal luogo di residenza dell'assicurato

- **Spese di albergo**
In caso di incidente, incendio, furto, guasto, qualora si renda necessaria per le riparazioni una sosta forzata, la Centrale Operativa terrà a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di € 300,00 IVA inclusa per evento. La prestazione verrà erogata se il sinistro ha luogo ad almeno 50 km dal comune di residenza dell'assicurato.
- **Rientro o prosecuzione del viaggio**
In caso il veicolo sia immobilizzato a più di 50 km di distanza dal comune di residenza dell'assicurato in seguito a furto, incidente e incendio i cui tempi necessari alla riparazione siano di almeno 3 giorni, la Struttura Organizzativa terrà a proprio carico il rientro o la prosecuzione del viaggio dell'assicurato e degli eventuali passeggeri (fino al massimo previsto dal libretto di circolazione dell'autoveicolo assicurato) in treno ovvero, se il viaggio supera le 8 ore, in aereo (classe turistica) fino ad un massimo di € 500,00 IVA inclusa se accaduto in Italia e di € 1.000,00 IVA inclusa se accaduto all'estero.
- **Servizio taxi**
A seguito di soccorso stradale, l'Assicurato potrà richiedere una corsa taxi dal luogo d'immobilizzo del veicolo fino all'officina di destinazione oppure, nel caso il veicolo debba essere trattenuto in officina per le riparazioni, potrà utilizzare la corsa in taxi per raggiungere la più vicina stazione di noleggio, la stazione ferroviaria o l'aeroporto.
La Struttura Organizzativa prende a carico il costo della corsa in taxi fino ad un massimo di € 50,00 IVA inclusa per evento.
- **Demolizione del veicolo in Italia**
La Struttura Organizzativa è invitata ad organizzare, su richiesta dell'assicurato, la demolizione del veicolo a seguito di un incidente da circolazione, guasto o ritrovamento a seguito di furto.
La Struttura Organizzativa vi provvederà, in ottemperanza alle disposizioni di legge, presso un centro autorizzato posto in territorio italiano.
La Società tiene a proprio carico le relative spese di trasporto, demolizione e cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico.
- **Recupero del veicolo riparato o ritrovato dopo il furto**
In caso il veicolo sia immobilizzato a più di 50 km dal comune di residenza dell'assicurato a seguito di guasto, incidente, incendio o ritrovamento dopo furto e restasse immobilizzato sul posto per oltre 36 ore in Italia, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'assicurato un biglietto di sola andata in treno ovvero, se la durata del viaggio è superiore alle 8 ore, in aereo (classe turistica) per consentire il recupero del veicolo dopo le riparazioni o il ritrovamento. La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico anche le eventuali ulteriori spese necessarie di trasporto (taxi) per raggiungere il veicolo ritrovato fino ad un massimo di € 50,00 per sinistro.
- **Rimpatrio del veicolo dall'estero**
In caso di guasto, incidente, incendio, ritrovamento a seguito di furto avvenuti all'estero, qualora il veicolo immobilizzato non sia riparabile entro 5 giorni lavorativi o sia irreparabile, la Struttura Organizzativa organizzerà e terrà a proprio carico il trasporto del veicolo fino all'officina della casa costruttrice più vicina al luogo di residenza dell'Assicurato fino ad un massimo di € 1.000,00 IVA inclusa per sinistro. Il costo delle spese di riparazione del veicolo, il costo degli eventuali diritti doganali e degli accessori del veicolo eventualmente rubati prima dell'arrivo del mezzo di trasporto della Struttura Organizzativa restano a carico dell'Assicurato.
- **Abbandono legale all'estero**
In caso il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà al suo abbandono legale in loco, tenendo a proprio carico i relativi costi, sia amministrativi che organizzativi.
Restano a carico dell'Assicurato i costi per le spese di custodia, la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell'Assicurato stesso.
- **Assistenza linguistica all'estero**
In caso di ricovero ospedaliero o fermo, arresto, minaccia di arresto dell'assicurato per incidente, nel quale sia stato coinvolto il veicolo assicurato, la Struttura Organizzativa tramite un proprio incaricato sul posto fornisce assistenza linguistica nell'ambito delle principali lingue europee.

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Indicare l'opzione	Non sono previste riduzioni di premio per il prodotto Veicolo Sereno.
---------------------------	---

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

<p>Formula Evo (Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici ed Atti Vandalici, Cristalli, Garanzie Accessorie</p>	<p>In merito alle Garanzie Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici ed Atti Vandalici e Cristalli non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto riportato nel Dip Base Veicolo Sereno.</p> <p>La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza/modulo di adesione ed è stato corrisposto il relativo premio.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perdita della tassa di proprietà: non usufruita in conseguenza del Furto dell'Autoveicolo o della sua demolizione a seguito di danno risarcibile. • Danni all'Autoveicolo a causa del trasporto di vittime della strada: L'Impresa rimborsa le spese sostenute per eliminare i danni causati all'interno dell'autoveicolo assicurato dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali. • Danni all'Autoveicolo a causa di urto contro animali selvatici: avvenuto su strade asfaltate aperte al pubblico. • Lesioni subite dagli animali domestici trasportati: L'Impresa rimborsa le spese sostenute per curare, in caso di incidente da circolazione, gli animali domestici trasportati sull'autoveicolo. • Ripristino dei dispositivi di sicurezza: L'assicurazione è operante per il ripristino o la sostituzione, conseguenti a incidente stradale e non altrimenti indennizzabili, delle cinture di sicurezza e degli airbag dell'autoveicolo assicurato. Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato a riparazione avvenuta, dietro presentazione di fattura. • Spese di dissequestro: sostenute per il dissequestro e la restituzione dell'autoveicolo sequestrato dall'Autorità a seguito di incidente stradale. • Spese di immatricolazione, Annotazione della perdita di possesso e Procura a vendere: In caso di Danno da Furto totale senza ritrovamento dell'Autoveicolo, l'Impresa rimborsa: <ul style="list-style-type: none"> a) le spese sostenute per l'immatricolazione di un nuovo autoveicolo acquistato presso il Dealer; b) le spese sostenute per ottenere l'annotazione della perdita di possesso sul certificato cronologico e sul certificato di proprietà; c) le spese per la procura a vendere a favore dell'Impresa. • Spese di parcheggio e custodia: sostenute per il parcheggio o la custodia dell'Autoveicolo disposti dall'Autorità in caso di ritrovamento a seguito di Furto totale. • Spese per il rifacimento delle chiavi: dell'Autoveicolo sostenute in conseguenza di smarrimento o sottrazione delle stesse (sono parificati alle chiavi i congegni elettronici di apertura e chiusura delle portiere).
<p>Kasko</p>	<p>Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel DIP Base</p>
<p>Collisione</p>	<p>Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel DIP Base</p>



CHE COSA NON È ASSICURATO?

<p>Rischi esclusi</p>	<p>I rischi esclusi sono già stati dettagliati nel DIP Base, alla consultazione del quale si rimanda in questa sede.</p>
------------------------------	--



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

<p>Incendio, Furto e Rapina</p>	<p>Qui di seguito, si riportano le principali esclusioni specifiche per ciascuna garanzia. Le esclusioni, valide per tutte le garanzie, sono già state elencate nel DIP Base. L'Entità degli scoperti e delle franchigie è correlata alle modalità di liquidazione (utilizzo o non utilizzo delle strutture convenzionate con l'Impresa) scelta dall'Assicurato oltre che dalla provincia di residenza dell'Assicurato stesso. La ripartizione territoriale è stabilita in base alla provincia di residenza del proprietario del veicolo assicurato, come segue: Zona 5: CE, FG; Zona 4: BA, BR, BT, CZ, NA, RC, SA, TA; Zona 3: AV, BN, CS, CT, KR, LE, ME, MI, MT, PZ, RM, SR, TO, VV; Zona 2: AP, AQ, AT, BS, CA, CH, CI, CR, EN, FE, GE, IM, IS, LO, MB, NU, OG, OT, PA, PE, PN, PV, SI, TP, VS; Zona 1: tutte le restanti province.</p> <p>La ripartizione delle autovetture fra "Rischio Alto" e "Rischio Basso" è stabilita in base alla marca della autovettura e più precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rischio Alto: Abarth, Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Ferrari, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Maserati, Mercedes, Porsche, Rolls Royce; • Rischio Basso: tutte le altre marche.
--	--

<p>Incendio, Furto e Rapina</p>	<p>Le garanzie Incendio, Furto e Rapina vengono prestate con uno scoperto, per ciascun sinistro, secondo lo schema di seguito riportato: In caso di Riacquisto presso il medesimo Dealer di altro autoveicolo, di valore pari o superiore a quello perduto, o di riparazione effettuata presso la Rete convenzionata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - senza Franchigia né Scoperto limitatamente agli Autoveicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province della zona territoriale 1, 2 e 3; - 15% col minimo di € 350,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province della zona territoriale 4; - 20% col minimo di € 350,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province della zona territoriale 5. <p>Senza Riacquisto di altro autoveicolo presso il medesimo Dealer o con riparazione non effettuata presso la Rete convenzionata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10% col minimo di € 500,00 per Sinistro limitatamente agli autoveicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province delle zone territoriali 1 e 2; - 15% col minimo di € 500,00 per Sinistro limitatamente agli autoveicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province della zona territoriale 3; - 20% col minimo di € 500,00 per Sinistro limitatamente agli autoveicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province della zona territoriale 4; - 30% col minimo di € 500,00 per Sinistro limitatamente agli autoveicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province della zona territoriale 5.
--	--

	<p>Relativamente agli autoveicoli per i quali è richiesto l'antifurto satellitare o il localizzatore LoJack, l'Impresa presta la garanzia Furto alla condizione che l'impianto sia effettivamente installato sull'autoveicolo, che lo stesso sia attivato in caso di autoveicolo incustodito e che l'abbonamento alla centrale operativa, operante 24 ore su 24, sia attivo. Quando, per qualsiasi motivo, non è operante una delle suddette condizioni, l'Impresa effettuerà il pagamento dell'Indennizzo con uno scoperto del 35% che assorbe altri scoperti eventualmente applicabili per lo stesso sinistro.</p> <p>In caso di Furto Totale, l'Assicurato dovrà fornire tutti gli originali delle chiavi risultanti prodotte e/o codificate ed eventuali radiocomandi di sistema di antifurto perimetrali o satellitare eventualmente installati. In assenza anche di una sola chiave, per qualsiasi motivo ciò sia avvenuto, la garanzia furto totale opera con uno scoperto del 20% applicato al valore commerciale del veicolo.</p>
Ricorso Terzi da Incendio	<p>Non sono considerati terzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'Assicurato, il Contraente, il conducente, il proprietario del veicolo, i rispettivi coniugi, ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché, se conviventi o a carico, i loro affiliati, i parenti e affini fino al terzo grado; - l'Assicurato quando non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore, le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente comma.
Eventi Naturali, Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici	<p>Le garanzie Atti vandalici ed Eventi naturali vengono prestate con uno scoperto, per ciascun sinistro, secondo lo schema di seguito riportato: In caso di Riacquisto presso il medesimo Dealer di altro autoveicolo, di valore pari o superiore a quello perduto, o di riparazione effettuata presso la Rete convenzionata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 15% col minimo di: - € 300,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli di valore assicurato fino a € 40.000,00; - € 400,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli di valore assicurato superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 80.000,00; - € 500,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli di valore assicurato superiore a € 80.000,00; <p>Qualora la riparazione di danni da grandine venga effettuata con la tecnica "tirabolli" da specialisti convenzionati con l'Impresa i suddetti minimi si intendono ridotti rispettivamente a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) € 200,00 2) € 300,00 3) € 400,00 <p>Senza Riacquisto di altro autoveicolo presso il medesimo Dealer o con riparazione non effettuata presso la Rete convenzionata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Scoperto del 20% con il minimo di: - € 500,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli di valore assicurato fino a € 40.000,00; - € 600,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli di valore assicurato superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 80.000,00; - € 700,00 per Sinistro limitatamente agli autoveicoli di valore assicurato superiore a € 80.000,00. <p>In caso di riparazione di danni da grandine eseguita esclusivamente con tecnica "levabolli" o "tirabolli", tramite specialisti non convenzionati con l'Impresa, i suddetti minimi si intendono ridotti rispettivamente a:</p> <ol style="list-style-type: none"> A) € 400,00; B) € 500,00; C) € 600,00.
Cristalli	<p>Per la garanzia rottura Cristalli non si applica nessuna franchigia in caso di riparazioni presso i network specialistici convenzionati Motorglass (numero verde 800101112), Vetocar (numero verde 800008080) e presso la Rete Convenzionata. Per le riparazioni presso altre strutture si applica una franchigia di € 200,00.</p> <p>Inoltre sono esclusi i danni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Subiti dall'autoveicolo in conseguenza di traino (attivo o passivo), b) Occorsi durante la circolazione fuori strada, c) Conseguenti a deperimento e/o vizio proprio dell'autoveicolo assicurato.
Kasko o Collisione	<p>La garanzia Kasko o Collisione (acquistabili in alternativa) viene prestata con uno scoperto, per ciascun sinistro, secondo lo schema di seguito riportato: In caso di Riacquisto presso il medesimo Dealer di altro autoveicolo, di valore pari o superiore a quello perduto, o di riparazione effettuata presso la Rete convenzionata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10% con il minimo di € 300,00 per Sinistro. <p>Senza Riacquisto di altro autoveicolo presso il medesimo Dealer o con riparazione non effettuata presso la Rete convenzionata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 15% con il minimo di € 750,00 per Sinistro.
Assistenza	<ul style="list-style-type: none"> • Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, saccheggi, eventi sociopolitici quando equiparabili a catastrofe, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; non abilitazione dell'Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. • Tutte le prestazioni sono fornite per un massimo di 3 (tre) volte per tipo entro ciascun anno (365 giorni) di validità della polizza. • La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della polizza è di 60 giorni. • La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile. • Il diritto alle assistenze fornite dall'Impresa decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.

	<ul style="list-style-type: none"> • Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, l'Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. • Ogni diritto nei confronti dell'Impresa si prescrive entro il termine di 2 (due) anni (730 giorni) dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile. • Tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni medesime, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato e a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente. • A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del Codice Civile, all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Impresa di Assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Impresa assicuratrice e specificatamente all'Impresa nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra Impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dall'Impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione. • Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente "Sezione Assistenza" si applicano le disposizioni di legge.
--	---

L'Impresa non è tenuta a pagare per ogni sinistro inerente le garanzie sottoesposte indennizzi superiori a:

- € 100.000,00 per la garanzia Ricorso terzi;
- € 2.000,00 per anno assicurativo per la rottura Cristalli;
- € 3.000,00 per sinistro e per anno per il Ripristino dei dispositivi di sicurezza e per danni all'autoveicolo a causa di urto contro animali selvatici;
- € 420,00 per le garanzie spese di immatricolazione, annotazione della perdita di possesso, procura a vendere;
- € 260,00 per ciascuna delle seguenti garanzie: Lesioni subite agli animali domestici trasportati; Danni per il trasporto di vittime della strada; Spese per il rifacimento delle chiavi; Perdita della tassa di proprietà; Spese di dissequestro; Spese di parcheggio e custodia.

Sugli autoveicoli di valore assicurato superiore ad Euro 65.000,00 e fino ad un valore massimo di € 100.000,00, è obbligatoria l'installazione di un antifurto satellitare con servizi di centrale operativa attivi 24h o un sistema di localizzazione a radiofrequenza Lojack.



CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?

Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Denuncia di sinistro: L'Assicurato, entro 3 giorni, deve fornire denuncia scritta a Nobis Compagnia di Assicurazioni SpA, Via Lanzo 29, 10071 Borgaro Torinese (TO), oppure tramite fax al numero 011-4518743, oppure tramite l'indirizzo mail sinistri@nobis.it fornendo precisazioni riguardanti la data, il luogo, le cause e le modalità del fatto, gli eventuali testimoni, nonché il luogo dove si trova l'Autoveicolo.</p> <p>In caso di Sinistro i riferimenti telefonici da contattare sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CRISTALLI (network Motorglass Numero Verde 800.101.112 - network Vetrocar Numero Verde 800.008.080) - INFORMAZIONI Numero telefonico 011 - 4518708 <p>Ai Clienti FINDOMESTIC BANCA SpA è riservato un contatto email dedicato al quale rivolgersi per qualunque necessità: findomestic@nobis.it.</p> <p>È possibile conoscere le strutture convenzionate contattando il numero verde 800.196958 e consultando il sito www.nobis.it</p> <p>Obblighi in caso di sinistro garanzia Assistenza: L'Assicurato dovrà telefonare alla Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, facente capo al Numero Verde 800.894147 o se dall'estero +39.039.9890720. L'Assicurato dovrà comunicare con precisione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il tipo di assistenza di cui necessita. 2. Nome e Cognome 3. Numero di Polizza 4. Numero di targa del veicolo 5. Modello del veicolo 6. Indirizzo del luogo in cui si trova 7. Il recapito telefonico a cui la Struttura Organizzativa potrà contattarlo nel corso dell'assistenza. <p>Assistenza diretta/in convenzione: Si specifica che il contratto prevede la presenza di prestazioni fornite direttamente all'Assicurato da enti/strutture convenzionate con l'Impresa. L'assicurato potrà verificare sul sito dell'Impresa (www.nobis.it) l'elenco delle Strutture Convenzionate e gli eventuali aggiornamenti.</p> <p>Gestione da parte di altre imprese: si specifica che il contratto non prevede la trattazione dei sinistri da parte di altre Compagnie.</p> <p>Prescrizione: ai sensi dell'art. 2952 c.c., i diritti dell'assicurato derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto e/o dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questi azione.</p>
---------------------------------------	--

<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione. Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. di ogni aggravamento o diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.</p>
<p>Obblighi dell'impresa</p>	<p>L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della denuncia del sinistro e a condizione che sia stata prodotta tutta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della documentazione necessaria, purché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignorati o ipotecari.</p>



QUANDO E COME DEVO PAGARE?

<p>Premio</p>	<p>Il premio, dovuto per l'intera durata della copertura assicurativa, deve essere corrisposto dall'Assicurato/Aderente (attraverso il finanziamento contratto con il Contraente) al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento ed in un'unica soluzione.</p>
<p>Rimborso</p>	<p>Nel caso in cui l'Assicurazione stipulata per durata poliennale debba cessare anticipatamente (per sostituzione, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, vendita o Furto dell'autoveicolo), l'Impresa rimborserà proporzionalmente il premio imponibile corrisposto anticipatamente e non goduto per le annualità successive, restando in ogni caso acquisito dall'Impresa il premio relativo all'annualità in corso.</p> <p>Con la sottoscrizione del presente contratto di assicurazione, le Parti prendono atto che quest'ultimo è facoltativo, autonomo e indipendente dal contratto di finanziamento. Non è obbligatorio stipulare la polizza assicurativa al fine di ottenere l'erogazione del finanziamento o la concessione del leasing.</p> <p>In caso di estinzione anticipata del Finanziamento, indipendentemente dalle ragioni che la provocano, la garanzia assicurativa non cessa il suo effetto e rimane operante fino alla scadenza originariamente prevista.</p> <p>L'Assicurato, al verificarsi della fattispecie indicata al precedente capoverso, ha comunque facoltà di richiedere all'Impresa la cessazione degli effetti della copertura assicurativa; in tal caso, l'Impresa s'impegna a restituire all'Assicurato la parte di premio pagata e non goduta.</p> <p>L'Assicurato può, inoltre, nel caso di contratti poliennali, recedere ad ogni ricorrenza annuale attraverso la formulazione di un preavviso scritto di almeno 60 giorni, mediante lettera raccomandata A/R o P.E.C. indirizzata all'Impresa.</p> <p>A seguito della ricezione della suddetta notifica, l'Impresa trasmetterà al Contraente la comunicazione ricevuta dall'Assicurato. Successivamente, il Contraente comunicherà all'Impresa l'eventuale data di effettiva cessazione della copertura. Sarà onere dell'Impresa restituire all'Assicurato la parte di premio pagata e relativa al periodo assicurativo non goduto.</p> <p>Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dalla eventuale definizione, il Contraente, l'Assicurato e l'Impresa possono far cessare la garanzia mediante lettera raccomandata A/R o p.e.c. con 30 giorni di preavviso.</p> <p>In tal caso, l'Impresa retrocede all'Assicurato - per il tramite del Contraente - la parte di premio non goduta, al netto delle tasse.</p> <p>Il recesso ha effetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel caso di recesso del Contraente: dalla data di invio della sua comunicazione all'Impresa; • nel caso di recesso dell'Assicurato: dalla data di invio della sua comunicazione all'Impresa (per il tramite del Contraente); • nel caso di recesso dell'Impresa: trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione da parte del Contraente della comunicazione inviata dall'Impresa. <p>In caso di recesso esercitato dall'Impresa, il Contraente (decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso) non potrà più includere nuove applicazioni.</p> <p>L'Impresa può inoltre riservarsi di confermare il proseguimento della copertura assicurativa per tutte le applicazioni attive fino alla loro naturale scadenza o, al contrario, mettendo a disposizione di ogni singolo Assicurato la parte di premio pagata e non goduta, può decidere di recedere anche da tutte le applicazioni attive.</p> <p>Parimenti, resta altresì inteso come l'Impresa potrà esercitare il proprio diritto di recesso anche nei confronti del singolo assicurato con le medesime modalità di cui sopra.</p> <p>In caso di recesso esercitato dall'Assicurato, in assenza di sinistri liquidati o riservati, l'Impresa restituirà la parte di premio pagata e non goduta, al netto delle imposte.</p>



QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

<p>Durata</p>	<p>Il contratto base ha durata poliennale senza tacito rinnovo. Le singole coperture hanno durata annuale o poliennale senza tacito rinnovo. La decorrenza delle singole coperture, dalle ore 24:00 e la scadenza, alle ore 24:00, vengono indicate nel Certificato di Assicurazione/Modulo di Polizza.</p>
<p>Sospensione</p>	<p>Non è ammessa la sospensione del contratto o delle singole garanzie.</p>



COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?

Ripensamento dopo la stipulazione	Il presente Contratto di Assicurazione prevede il diritto di recesso per l'Assicurato da esercitarsi pena la decadenza, entro i 60 giorni dalla data di decorrenza. Il diritto si esercita con l'invio di lettera raccomandata AR a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. in Via Lanzo 29 -10071 Borgaro Torinese (TO); sarà poi facoltà dell'Impresa, una volta ricevuta la raccomandata controllare la data di recesso e inviarla al Contraente FINDOMESTIC BANCA S.p.A. L'Assicurato fruirà dello scorporo del premio dal finanziamento. L'Assicurato può, inoltre, nel caso di contratti poliennali, recedere ad ogni ricorrenza annuale, con preavviso scritto, mediante lettera raccomandata, di almeno 60 giorni.
Risoluzione	Il Contraente può chiedere la risoluzione del Contratto nei seguenti casi: <ul style="list-style-type: none"> • Sostituzione, demolizione, distruzione, esportazione definitiva o Furto dell'autoveicolo; • Estinzione anticipata/subentro del finanziamento; • In caso di sinistro



A CHI È RIVOLTO QUESTO PRODOTTO?

Il presente contratto è rivolto al proprietario (sia persona fisica che persona giuridica) di un veicolo classificabile come autovettura a uso privato, autocaravan, autocarro, di peso complessivo fino a 3,5T e di altezza non superiore ai 3 metri non adibite a noleggio.



QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?

L'Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione dovrà sostenere il costo relativo al premio quantificato secondo la tariffa predisposta per la tipologia del veicolo assicurando e le garanzie prescelte.
Costi d'intermediazione: la quota spettante all'Intermediario per il ramo 3 (Corpi Veicoli terrestri) è pari al 50,00%, per il ramo 18 (Assistenza) è pari al 50,00%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all'Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21 - 20864 - Agrate Brianza - MB - fax 039/6890.432 - reclami@nobis.it. Risposta entro 45 giorni.
All'IVASS	L'Assicurato qualora non si ritenga soddisfatto dalla risposta dell'Impresa potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, - 00187 - Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it , utilizzando l'apposito modulo denominato "Allegato 2" (reperibile dal sito www.ivass.it , sezione "guida reclami", "come presentare un reclamo") corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	- Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO

SEZIONE I - GLOSSARIO E DEFINIZIONI.....	1
SEZIONE II - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.....	3
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Modifica del rischio.....	3
Art. 2 - Polizza collettiva ad adesione.....	3
Art. 3 - Modalità per rendere operativa l'assicurazione.....	3
Art. 4 - Validità.....	3
Art. 5 - Assicurazione per conto di terzi.....	3
Art. 6 - Durata del contratto.....	3
Art. 6 Bis - Durata delle singole coperture assicurative.....	3
Art. 7 - Validità territoriale.....	3
Art. 8 - Assicurazione presso diversi assicuratori.....	3
Art. 9 - Oneri fiscali.....	3
Art. 10 - Rinvio alle norme di legge.....	3
Art. 11 - Rivalsa.....	3
Art. 12 - Facoltà di recesso su polizze di durata poliennale, facoltà di recesso bilaterale in caso di sinistro e diritto di ripensamento.....	4
Art. 12 Bis - Estinzione anticipata - Subentro del finanziamento.....	4
Art. 13 - Cessazione dell'assicurazione.....	4
Art. 14 - Sospensione in corso di contratto.....	4
Art. 15 - Vincolo.....	4
Art. 16 - Foro competente.....	5
Art. 17 - Forza probatoria del contratto - Forma delle comunicazioni.....	5
Art. 17 Bis - Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto.....	5
SEZIONE III - GARANZIE OFFERTE DALL'ASSICURAZIONE.....	6
CAPITOLO 1 - CORPI VEICOLI TERRESTRI.....	6
Art. 18 - Oggetto dell'assicurazione.....	6
Art. 19 - Ripartizione territoriale e rischiosità dei veicoli.....	6
Art. 20 - Garanzia incendio.....	6
Art. 21 - Garanzia furto e rapina.....	6
Art. 22 - Garanzia ricorso terzi da incendio.....	7
Art. 23 - Garanzia eventi naturali.....	7
Art. 24 - Garanzia atti vandalici ed eventi sociopolitici.....	7
Art. 25 - Garanzia accessorie.....	7
Art. 26 - Garanzia rottura cristalli.....	7
Art. 27 - Garanzia collisione.....	8
Art. 28 - Garanzia kasko.....	8
Art. 29 - Limiti di indennizzo.....	8
Art. 30 - Esclusioni valide per il presente capitolo.....	9
Art. 31 - Scoperti e franchigie.....	9
Art. 32 - Determinazione del premio.....	10
Art. 33 - Recupero del veicolo.....	10
Art. 34 - Riparazione del veicolo.....	10
Art. 35 - Definizione di danno totale.....	10
Art. 36 - Definizione di danno parziale.....	10
Art. 37 - Determinazione del valore di indennizzo.....	10
Art. 38 - Liquidazione in denaro del danno totale.....	11
Art. 39 - Opzione rimpiazzo in caso di danno totale.....	11
Art. 40 - Liquidazione del danno parziale e/o riparazione presso carrozzerie non convenzionate.....	11
Art. 41 - Riparazione presso le carrozzerie convenzionate.....	11
Art. 42 - Pagamento dell'indennizzo.....	11
Art. 43 - Modifiche delle garanzie.....	11
CAPITOLO 2 - ASSISTENZA.....	12
Art. 44 - Garanzia assistenza.....	12
Art. 45 - Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni di assistenza.....	14
SEZIONE IV - DENUNCIA DI SINISTRO ED INDENNIZZO.....	15
Art. 46 - Denuncia del sinistro.....	15
APPENDICE NORMATIVA.....	17
Informativa ai sensi del capo III sezione 2 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).....	19

SEZIONE I – GLOSSARIO E DEFINIZIONI

Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del presente documento si riporta di seguito la spiegazione di alcuni termini del glossario assicurativo, nonché quei termini che all'interno della polizza assumono un significato specifico. Quando i termini di cui alla presente sezione sono riportati all'interno della polizza, essi assumono il significato di seguito indicato.

Assicurato: la persona fisica o giuridica che aderisce alla presente polizza collettiva ed il cui interesse è protetto dall'Assicurazione;

Assicurazione: il Contratto di Assicurazione;

Certificato di assicurazione/Modulo di polizza: il documento che riporta i dati contenuti nel Modulo di Adesione, la sottoscrizione da parte dell'Impresa a conferma dell'attivazione delle garanzie;

Collisione: danni derivanti da collisione con un altro veicolo identificato durante la circolazione. A differenza della garanzia Kasko, la Collisione non prevede il rimborso in caso di uscita di strada, ribaltamento, urto contro un ostacolo o collisione con un veicolo non identificato;

Contraente: FINDOMESTIC BANCA S.p.A., via Jacopo da Diacceto, 48 – 50123 Firenze, che stipula l'Assicurazione;

Danno parziale: il danno d'importo inferiore al 75% del valore commerciale dell'Autoveicolo al momento del Sinistro;

Danno totale: il danno d'importo uguale o superiore al 75% del valore commerciale dell'Autoveicolo al momento del Sinistro;

Danno: un evento dannoso per il quale l'Impresa presta la garanzia assicurativa;

Dealer: l'Azienda venditrice dell'Autoveicolo assicurato. Sono parificate al dealer anche le altre Società del medesimo Gruppo (controllate, collegate o consociate);

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità;

Estero: la garanzia assistenza vale per il territorio dei seguenti stati: Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Svizzera, Andorra, Bosnia- Erzegovina, Gibilterra, Macedonia, Serbia e Montenegro, Turchia (zona Europea);

Franchigia: la parte dell'ammontare del danno, espressa in cifra assoluta, che resta a carico dell'Assicurato;

Furto: l'impossessamento di cose mobili altrui con sottrazione a chi le detiene. Sono parificati ai danni da furto o rapina, i danni arrecati all'autoveicolo nel tentativo di commettere il furto o da rapina, nonché quelli all'autoveicolo rubato, in conseguenza della sua circolazione abusiva;

Guasto: malfunzionamento di un componente dovuto a cause interne, vizi o difettosità;

Impresa: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.;

Incendio: autocombustione con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi;

Incidente: l'evento occorso all'autoveicolo, fermo o in movimento, dal quale derivino i danni all'autoveicolo stesso;

Indennizzo/Risarcimento: la quantificazione del danno in caso di sinistro;

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche oggettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea;

Limite di risarcimento/Massimale: la somma massima con la quale può essere risarcito il danno;

Modulo di adesione: il documento che riporta i dati anagrafici dell'Assicurato; i dati identificativi dell'Autoveicolo; le garanzie prestate; il valore assicurato; la decorrenza e scadenza delle garanzie; il premio di assicurazione; la sottoscrizione;

Parti: il Contraente, l'Assicurato e l'Impresa;

Polizza: i documenti che comprovano il contratto di assicurazione, costituiti dalle Condizioni di Assicurazione e dal Certificato di Assicurazione/Modulo di Polizza, emessi in applicazione alla polizza collettiva stipulata con l'Impresa, le cui condizioni sono riportate nel presente Set Informativo;

Premio: la somma dovuta dall'Assicurato all'Impresa;

Prestazione: l'Assistenza da erogarsi in natura e cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato, nel momento del bisogno, da parte dell'Impresa, tramite la Struttura Organizzativa, in caso di sinistro;

Prezzo di acquisto: il valore riportato in fattura al lordo di eventuali incentivi;

Proprietario dell'autoveicolo: l'intestatario al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà;

Rapina: reato, previsto all'art 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;

Relitto: l'Autoveicolo con danni superiori al 75% del valore dell'autoveicolo al momento del sinistro;

Residenza: il luogo in cui il proprietario o l'Assicurato dell'Autoveicolo ha stabilito la sua residenza anagrafica o la sede legale;

Rete convenzionata: il centro convenzionato con l'Impresa per le riparazioni (autofficina o carrozzeria) e i network Vetocar e Motorglass per i cristalli;

Scoppio: la parte del danno indennizzabile, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato;

Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso;

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

Valore a nuovo: garanzia in base alla quale in caso di Danno Totale a seguito delle garanzie principali non sono applicabili, per tutta la durata della sua validità, i deprezzamenti previsti dall'art. 29 delle Condizioni di Assicurazioni;

Valore commerciale: il valore di mercato del veicolo al momento del sinistro desunto dalle quotazioni aggiornate di "Quattroruote" o "Tuttotrasporti" ovvero, in assenza di queste, dalle riviste specializzate;

Veicolo/autoveicolo: mezzo di trasporto a motore destinato a circolare conformemente a quanto previsto dal Codice della Strada, di qualunque marca rientrante fra:

- Le autovetture ad uso privato o ad uso promiscuo, esclusi i veicoli a noleggio;
- Gli autocarri di peso inferiore ai 35 q.li;
- Il valore assicurato non può essere superiore ad Euro 100.000;
- I veicoli con valore compreso tra euro 65.000 ed euro 100.000 dovranno installare un sistema di sicurezza satellitare con centrale operativa h24 o un sistema di localizzazione Lojack.

Si considerano parte integrante dell'autoveicolo le targhe, la ruota di scorta, gli attrezzi di dotazione e gli optional/accessori incorporati o fissi (compresi i fonoaudiovisivi e l'impianto antifurto) installati direttamente dalla casa costruttrice o dal dealer purché dettagliatamente esposti nella fattura di acquisto.

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Set Informativo.

Il Rappresentante legale
Dr. Giorgio Introvigne



SEZIONE II – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Condizioni di Assicurazione Veicolo Sereno, Mod. VCS.2015.001-2022.001 ed. 2022-04 – Ultimo aggiornamento 01/04/2022

In questa sezione il Contraente trova le norme che regolano il rapporto tra l'Impresa ed il Contraente medesimo, prevedendo diritti ed obblighi a carico delle parti.

Art. 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – MODIFICA DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento o diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti all'Impresa, possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 c.c.).

Art. 2 – POLIZZA COLLETTIVA AD ADESIONE

La presente copertura è rilasciata in forma collettiva, con le modalità indicate al successivo Art. 3.

Il premio delle singole coperture è finanziato tramite Findomestic Banca S.p.A. e viene versato in unica soluzione come meglio descritto al successivo art. 3, senza possibilità di frazionamento.

Art. 3 – MODALITÀ PER RENDERE OPERATIVA L'ASSICURAZIONE

Il Cliente di Findomestic Banca per acquisire la qualifica di Assicurato dovrà aver preso visione dell'Informativa precontrattuale e delle Condizioni di Assicurazione, nonché dovrà scegliere la formula assicurativa di suo gradimento. A seguito di tali attività potrà aderire alla copertura assicurativa sottoscrivendo il Modulo di Adesione e pagando l'importo del premio assicurativo. L'Impresa emetterà il Certificato di Assicurazione/Modulo di Polizza, sottoscritto dalla stessa, che verrà rilasciato dopo l'effettiva liquidazione del finanziamento.

L'Impresa accetta che il pagamento dei premi venga eseguito da Findomestic Banca S.p.A. e riconosce che tale pagamento è liberatorio per l'Assicurato.

Art. 4 – VALIDITÀ

Il rapporto assicurativo è regolato dalle Condizioni di assicurazione trascritte nel Set Informativo, dal Certificato di Assicurazione/Modulo di polizza e dal Modulo di Adesione.

Art. 5 – ASSICURAZIONE PER CONTO DI TERZI

L'Impresa e il Contraente si danno reciprocamente atto che la presente Polizza è stipulata ai sensi e per effetti dell'art. 1891 c.c. per conto e nell'interesse dei singoli clienti di Findomestic Banca S.p.A. che vi aderiscano.

Art. 6 – DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha la durata poliennale risultante dalla Scheda di polizza.

Resta espressamente escluso qualsiasi tacito rinnovo.

Art. 6 Bis – DURATA DELLE SINGOLE COPERTURE ASSICURATIVE

Le singole coperture avranno effetto dalle ore 24:00 del giorno di liquidazione del finanziamento e cesseranno alla data indicata sul Modulo di Adesione. In ogni caso, si intenderanno risolte contestualmente alla perdita totale e definitiva del Veicolo assicurato.

Resta espressamente escluso qualsiasi tacito rinnovo.

Art. 7 – VALIDITÀ TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco e della Svizzera.

Art. 8 – ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

L'Assicurato è tenuto a comunicare l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi. In caso di sinistro, l'Assicurato deve comunque darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri a norma dell'Art. 1910 del Codice Civile. La mancata comunicazione, anche se colposa, comporterà il diritto dell'impresa a negare la liquidazione del danno e della relativa indennità.

Art. 9 – ONERI FISCALI

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per Legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico dell'Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'Impresa.

Art. 10 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolato dalla presente Polizza valgono le disposizioni della Legge Italiana. Le Parti convengono altresì che qualunque controversia nascente dal presente contratto, sarà soggetta alla giurisdizione italiana.

Art. 11 – RIVALSA

L'eventuale rivalsa, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di terzi responsabili o di altri soggetti obbligati sarà esercitata dall'Impresa per lo stesso titolo dell'indennizzo pagato, fermo restando che l'azione di rivalsa non sarà esercitata nei confronti dei trasportati.

Art. 12 – FACOLTÀ DI RECESSO SU POLIZZE DI DURATA POLIENNALE, FACOLTÀ DI RECESSO BILATERALE IN CASO DI SINISTRO E DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il presente contratto prevede il diritto di recesso per l'Assicurato da esercitarsi pena la decadenza, entro i 60 giorni dalla data di decorrenza.

Il diritto si esercita con l'invio di lettera raccomandata AR o p.e.c. a Nobis Compagnia di Assicurazione in Via Lanzo 29 -10071 Borgaro Torinese (TO); sarà poi facoltà dell'Impresa, una volta ricevuta la raccomandata controllare la data di recesso ed inviarla al Contraente FINDOMESTIC BANCA S.p.A.. Successivamente, il Contraente provvederà a decurtare dalle successive rate di finanziamento l'importo della copertura assicurativa residua. Sarà onere dell'Impresa restituire al Contraente la parte del premio pagato per conto dell'Assicurato e non goduto, dedotto l'ammontare delle imposte applicabili per legge, se già versate.

L'Assicurato può, inoltre, nel caso di contratti poliennali, recedere ad ogni ricorrenza annuale attraverso la formulazione di un preavviso scritto di almeno 60 giorni, mediante lettera raccomandata A/R o P.E.C. indirizzata all'Impresa.

A seguito della ricezione della suddetta notifica, l'Impresa trasmetterà al Contraente la comunicazione ricevuta dall'Assicurato. Sarà onere dell'Impresa restituire all'Assicurato la parte di premio pagata e relativa al periodo assicurativo non goduto.

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dalla eventuale definizione, il Contraente, l'Assicurato e l'Impresa possono far cessare la garanzia mediante lettera raccomandata A/R o p.e.c. con 30 giorni di preavviso.

In tal caso, l'Impresa retrocede all'Assicurato – per il tramite del Contraente – la parte di premio non goduta, al netto delle tasse. Il recesso ha effetto:

- **nel caso di recesso del Contraente:** dalla data di invio della sua comunicazione all'Impresa;
- **nel caso di recesso dell'Assicurato:** dalla data di invio della sua comunicazione all'Impresa (per il tramite del Contraente);
- **nel caso di recesso dell'Impresa:** trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione da parte del Contraente della comunicazione inviata dall'Impresa.

In caso di recesso esercitato dall'Impresa, il Contraente (decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso) non potrà più includere nuove applicazioni.

L'Impresa può inoltre riservarsi di confermare il proseguimento della copertura assicurativa per tutte le applicazioni attive fino alla loro naturale scadenza o, al contrario, mettendo a disposizione di ogni singolo Assicurato la parte di premio pagata e non goduta, può decidere di recedere anche da tutte le applicazioni attive.

Parimenti, resta altresì inteso come l'Impresa potrà esercitare il proprio diritto di recesso anche nei confronti del singolo Assicurato con le medesime modalità di cui sopra.

In caso di recesso esercitato dall'Assicurato, in assenza di sinistri liquidati o riservati, l'Impresa restituirà la parte di premio pagata e non goduta, al netto delle imposte.

Art. 12 Bis – ESTINZIONE ANTICIPATA – SUBENTRO DEL FINANZIAMENTO

Con la sottoscrizione del presente contratto di assicurazione, le Parti prendono atto che quest'ultimo è facoltativo, autonomo e indipendente dal contratto di finanziamento. Non è obbligatorio stipulare la polizza assicurativa per ottenere l'erogazione del Finanziamento o la concessione del leasing.

In caso di estinzione anticipata del Finanziamento, indipendentemente dalle ragioni che la provocano, la garanzia assicurativa non cessa il suo effetto e rimane operante fino alla scadenza originariamente prevista.

L'Assicurato, al verificarsi della fattispecie indicata al precedente capoverso, ha comunque facoltà di richiedere all'Impresa la cessazione degli effetti della copertura assicurativa; in tal caso, l'Impresa s'impegna a restituire all'Assicurato la parte di premio pagata e non goduta.

Art. 13 – CESSAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

Nel caso in cui l'Assicurazione stipulata per durata poliennale debba cessare anticipatamente (per sostituzione, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, vendita o Furto dell'autoveicolo), l'Impresa rimborserà proporzionalmente il premio imponibile corrisposto anticipatamente e non goduto per le annualità successive, restando in ogni caso acquisito dall'Impresa il premio relativo all'annualità in corso.

Art. 14 – SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO

Non è ammessa la sospensione del contratto o delle singole garanzie.

Art. 15 – VINCOLO

(operante esclusivamente nel caso in cui sul Modulo di adesione vengano riportati i dati richiesti)

a) per i veicoli locati in leasing

Premesso che il veicolo assicurato, di proprietà dell'Ente vincolatario ed immatricolato al PRA a suo nome, è stato concesso in leasing al Contraente/Assicurato sino alla data di scadenza del vincolo indicata sul Modulo di adesione, l'Impresa si impegna nei confronti dell'Ente vincolatario stesso:

- a comunicare all'Ente vincolatario ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- a comunicare all'Ente vincolatario, con lettera raccomandata, il ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, non appena ne abbia conoscenza, nonché l'eventuale mancata proroga del contratto alla scadenza naturale di questo, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di legge.

Resta inteso che l'Impresa potrà dare regolare disdetta della polizza da inoltrarsi al Contraente/Assicurato ai sensi di polizza e da comunicarsi contestualmente all'Ente vincolatario con lettera raccomandata. Resta inoltre inteso che, in caso di danni al veicolo assicurato riconducibili alle garanzie prestate, l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà, a norma dell'art. 1891 secondo comma del Codice Civile, corrisposto

all'Ente vincolatario nella sua qualità di proprietario di detto veicolo, e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria. Il Contraente/Assicurato rinuncia ad avvalersi della facoltà di disdire il contratto fino alla data di scadenza del leasing indicata nel Modulo di adesione, salvo che l'Impresa non riceva autorizzazione in tal senso dall'Ente vincolatario.

b) per veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'Ente finanziatore.

La presente polizza è vincolata sino alla data indicata sul Modulo di adesione e pertanto l'Impresa si obbliga per la durata della polizza, indipendentemente dalle risultanze al P.R.A. a:

- comunicare all'Ente finanziatore ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- comunicare all'Ente finanziatore, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, non appena ne abbia conoscenza, nonché l'eventuale mancata proroga del contratto alla scadenza naturale di questo;
- non pagare, in caso di danni al veicolo assicurato riconducibili alle garanzie prestate, l'indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il consenso scritto dell'Ente finanziatore e, sino alla concorrenza del suo credito rateale, versare a quest'ultimo l'indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio l'Ente finanziatore è fin d'ora autorizzato dal Contraente/Assicurato.

Il Contraente/Assicurato rinuncia ad avvalersi della facoltà di disdire il contratto fino alla data di scadenza del vincolo indicata nel Modulo di adesione, salvo che l'Impresa non riceva autorizzazione in tal senso dall'Ente finanziatore.

Art. 16 - FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto, l'Autorità Giudiziaria competente è quella del luogo di residenza o Sede Legale del Contraente, in alternativa saranno osservate le norme previste dal Codice di Procedura Civile.

Art. 17 - FORZA PROBATORIA DEL CONTRATTO - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Il contratto firmato è il solo documento che attesta le condizioni regolatrici dei rapporti tra l'Impresa e il Contraente.

Il Modulo di adesione è il documento che attesta l'inclusione del singolo Assicurato nella copertura assicurativa; successivamente alla effettiva liquidazione del finanziamento l'Impresa rilascerà il Certificato di assicurazione/Modulo di Polizza per la singola copertura assicurativa.

Le comunicazioni che il Contraente intende effettuare durante il corso del contratto assicurativo devono essere fatte con lettera raccomandata AR o p.e.c. indirizzata all'Impresa.

Art. 17 Bis - PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

SEZIONE III – GARANZIE OFFERTE DALL'ASSICURAZIONE

Questa sezione è suddivisa in 2 capitoli principali (*Corpi Veicoli Terrestri – Assistenza*) che disciplinano le garanzie, oggetto della presente Assicurazione incluse le relative prestazioni, limiti ed esclusioni.

Le garanzie previste nel presente contratto sono commercializzate secondo le combinazioni qui di seguito dettagliate:

- “Formula Entry” con all'interno le garanzie Incendio, Furto, Ricorso terzi da incendio e Assistenza;
- “Formula Evo” con all'interno le garanzie “Entry” e le garanzie Eventi naturali, Eventi sociopolitici, nonché le garanzie Accessorie e la garanzia Cristalli.

Su richiesta dell'Assicurato, ad entrambe le formule sono abbinabili alternativamente la garanzia Collisione o la garanzia Kasko.

CAPITOLO 1 – CORPI VEICOLI TERRESTRI

NORME DI CARATTERE GENERALE SUI VEICOLI COMPRESI NELLA COPERTURA ASSICURATIVA

Sono assicurabili veicoli acquistati sia nuovi sia d'occasione di valore non superiore a € 100.000,00.

Se l'Assicurazione è stipulata entro 10 giorni dalla data di acquisto il valore assicurato corrisponde al prezzo di fattura. Se stipulata oltre il predetto termine, il valore assicurato è pari a quello indicato per un analogo autoveicolo dalla rivista Quattroruote, periodico edito dalla editoriale Domus, in vigore alla data di effetto dell'Assicurazione. L'Assicurazione, in tal caso, può essere prestata solo su presentazione d'idonea documentazione attestante lo stato d'uso dell'autoveicolo. Possono essere assicurati anche gli autoveicoli ad uso commerciale purché di peso a pieno carico non superiore a 35 quintali e gli autoveicoli “Km zero” e le “Auto demo” con un massimo di 12 mesi dalla prima immatricolazione. Sono esclusi gli autoveicoli di aziende di autonoleggio. Sugli autoveicoli di valore assicurato superiore a € 65.000 è obbligatoria l'installazione di un antifurto satellitare con servizi di centrale operativa attivi 24h o un sistema di localizzazione a radiofrequenza LoJack. Si considerano parte integrante dell'autoveicolo: le targhe, la ruota di scorta e gli attrezzi di dotazione, gli accessori di normale uso incorporati o fissi. Sono compresi gli apparecchi fono audiovisivi costituenti dotazione originale dell'Autoveicolo e installati direttamente dalla casa costruttrice o dal Dealer, dettagliati nella fattura di acquisto, nonché incorporati o validamente fissati all'autoveicolo assicurato. La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sul Modulo di adesione ed è stato corrisposto il relativo premio.

Art. 18 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione vale per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo riportato sul Modulo di adesione, incluse le parti di ricambio e gli accessori di serie stabilmente fissati ed indicati nella fattura di acquisto, in ordine alle garanzie effettivamente operanti. È compresa, sempre nel limite massimo di indennizzo di cui all'articolo precedente, anche il danneggiamento degli accessori non di serie e degli apparecchi audio-fono-visivi ed elettronici stabilmente fissati purché la presenza sul veicolo degli accessori e degli apparecchi sia documentabile dalla fattura di acquisto del veicolo.

Art. 19 – RIPARTIZIONE TERRITORIALE E RISCHIOSITÀ DEI VEICOLI

La ripartizione territoriale è stabilita in base alla provincia di residenza del proprietario del veicolo assicurato, come segue:

Zona 5: CE, FG;

Zona 4: BA, BR, BT, CZ, NA, RC, SA, TA;

Zona 3: AV, BN, CS, CT, KR, LE, ME, MI, MT, PZ, RM, SR, TO, VV;

Zona 2: AP, AQ, AT, BS, CA, CH, CI, CR, EN, FE, GE, IM, IS, LO, MB, NU, OG, OT, PA, PE, PN, PV, SI, TP, VS;

Zona 1: tutte le restanti province

La ripartizione delle autovetture fra “Rischio Alto” e “Rischio Basso” è stabilita in base alla marca della autovettura e più precisamente:

Rischio Alto: Abarth, Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Ferrari, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Maserati, Mercedes, Porsche, Rolls Royce.

Rischio Basso: tutte le altre marche.

Art. 20 – GARANZIA INCENDIO

- Incendio (anche se tali eventi fossero in conseguenza di atti vandalici e/o fatti dolosi di Terzi);
- esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore e scoppio del relativo serbatoio od impianto di alimentazione;
- azione del fulmine.

Art. 21 – GARANZIA FURTO E RAPINA

- Furto del veicolo o di sue parti, comprese le targhe, sia portato a termine che tentato, a condizione che siano stati posti in funzione i mezzi di chiusura e di sicurezza di cui il veicolo è dotato;
- Rapina del veicolo, sia portata a termine che tentata.

Sono compresi i danni materiali e diretti causati al veicolo nell'esecuzione del furto o della rapina, consumati o tentati nonché i danni materiali e diretti causati alle apparecchiature audio-fono-visive ed elettroniche nei limiti indicati. Sono compresi i danneggiamenti causati all'Autoveicolo dai ladri in occasione del Furto, o del tentativo di Furto, di cose non assicurate poste all'interno dell'Autoveicolo. Il cliente assicurato dovrà fornire tutti gli originali delle chiavi risultanti prodotte e/o codificate ed eventuali radiocomandi di sistema di antifurto perimetrali o satellitare eventualmente installati. In assenza anche di una sola chiave, per qualsiasi motivo ciò sia avvenuto, la garanzia furto totale opera con uno scoperto del 20% applicato al valore commerciale del veicolo, in deroga a quanto previsto dalla tabella di cui al successivo art. 29.

Art. 22 – GARANZIA RICORSO TERZI DA INCENDIO

L'Impresa tiene indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile a sensi di legge per danneggiamenti cagionati da incendio, fulmine, esplosione o scoppio dell'autoveicolo assicurato a cose di terzi, quando l'evento dannoso si sia verificato mentre l'Autoveicolo non è in circolazione ai sensi del decreto legislativo 07 settembre 2005 n.209. Il massimo risarcimento per un anno assicurativo è fissato in euro 100.000,00 per veicolo assicurato. Sono esclusi i danni:

- alle cose in uso, custodia o possesso dell'Assicurato;
- da inquinamento dell'ambiente, quali quelli conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- risarcibili con polizza di assicurazione della R.C.A.

Non sono considerati terzi:

- l'Assicurato, il Contraente, il conducente, il proprietario del veicolo, i rispettivi coniugi, ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché, se conviventi o a carico, i loro affiliati, i parenti e affini fino al terzo grado;
- l'Assicurato quando non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore, le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente comma.

Art. 23 – GARANZIA EVENTI NATURALI

- Grandine;
- Tempeste;
- Bufere di vento;
- Caduta neve;
- Mareggiate;
- Inondazioni;
- Alluvioni;
- Trombe d'aria.

Sono compresi i danni derivanti da lancio di oggetti scagliati su o contro il veicolo per effetto degli eventi naturali e i danni causati dalla caduta di neve dai tetti (vale a dire masse di neve che cadono sui veicoli dagli edifici) o altre formazioni di ghiaccio che cadono dagli edifici.

Art. 24 – GARANZIA ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI

- Tumulti popolari;
- Scioperi;
- Sommosse;
- Atti di terrorismo;
- Sabotaggio;
- Atti di vandalismo e/o dolosi di Terzi (sono esclusi i danni riconducibili alla circolazione).

L'operatività della presente garanzia è subordinata al fatto che l'Assicurato – ovvero le persone delle quali deve rispondere – non prendano parte attivamente agli eventi di cui sopra.

Art. 25 – GARANZIA ACCESSORIE

- **Perdita della tassa di proprietà:** non usufruita in conseguenza del Furto dell'Autoveicolo o della sua demolizione a seguito di danno risarcibile, nel limite di € 260,00 per sinistro e per anno;
- **Danni all'Autoveicolo a causa del trasporto di vittime della strada:** l'Impresa rimborsa, nel limite di € 260,00 per sinistro e per anno, le spese sostenute per eliminare i danni causati all'interno dell'autoveicolo assicurato dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali.
- **Danni all'Autoveicolo a causa di urto contro animali selvatici:** avvenuto su strade asfaltate aperte al pubblico, nel limite di € 3.000,00 per sinistro e per anno;
- **Lesioni subite dagli animali domestici trasportati:** l'Impresa rimborsa, nel limite di € 260,00 per sinistro e per anno, le spese sostenute per curare, in caso di incidente da circolazione, gli animali domestici trasportati sull'autoveicolo.
- **Ripristino dei dispositivi di sicurezza:** l'assicurazione è operante per il ripristino o la sostituzione, nel limite di € 3.000,00 per sinistro e per anno, conseguenti a incidente stradale e non altrimenti indennizzabili, delle cinture di sicurezza e degli airbag dell'autoveicolo assicurato. Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato a riparazione avvenuta, dietro presentazione di fattura.
- **Spese di dissequestro:** sostenute per il dissequestro e la restituzione dell'autoveicolo sequestrato dall'Autorità a seguito di incidente stradale, nel limite di € 260,00 per sinistro e per anno;
- **Spese di immatricolazione, Annotazione della perdita di possesso, procura a vendere:** in caso di Danno da Furto totale senza ritrovamento dell'Autoveicolo, l'Impresa rimborsa, nel limite di € 420,00 per sinistro e per anno:
 - a) le spese sostenute per l'immatricolazione di un nuovo autoveicolo acquistato presso il Dealer;
 - b) le spese sostenute per ottenere l'annotazione della perdita di possesso sul certificato cronologico e sul certificato di proprietà;
 - c) le spese per la procura a vendere a favore dell'Impresa.
- **Spese di parcheggio e custodia:** sostenute per il parcheggio o la custodia dell'Autoveicolo disposti dall'Autorità in caso di ritrovamento a seguito di Furto totale, nel limite di € 260,00 per sinistro e per anno;
- **Spese per il rifacimento delle chiavi:** dell'Autoveicolo sostenute in conseguenza di smarrimento o sottrazione delle stesse (sono parificati alle chiavi i congegni elettronici di apertura e chiusura delle portiere), nel limite di € 260,00 per sinistro e per anno.

Art. 26 – GARANZIA ROTTURA CRISTALLI

L'Impresa rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la riparazione e, nel caso ciò non sia tecnicamente possibile, per la sostituzione dei cristalli dell'autoveicolo a seguito di rottura accidentale (non conseguente ad atti vandalici e dolosi) dei cristalli

delimitanti l'abitacolo dell'Autoveicolo (esclusa fanaleria e specchi retrovisori), limitatamente al costo dei cristalli e alle spese sostenute per la loro riparazione o sostituzione, con il limite di Indennizzo per sinistro e per anno di € 2.000,00 (duemila).

Si applicano inoltre le condizioni ed esclusioni indicate nell'art 30.

Inoltre sono esclusi in danni:

- Subiti dall'autoveicolo in conseguenza di traino (attivo o passivo),
- Occorsi durante la circolazione fuori strada,
- Conseguenti a deperimento e/o vizio proprio dell'autoveicolo assicurato.

Art. 27 – GARANZIA COLLISIONE

L'Impresa, se la garanzia è stata regolarmente acquistata, si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti, subiti dal veicolo descritto nel certificato di assicurazione/modulo di polizza, in conseguenza di urto verificatosi durante la circolazione con un altro veicolo identificato (munito di targa o altro dato di immatricolazione).

Art. 28 – GARANZIA KASKO

L'Impresa, se la garanzia è stata regolarmente acquistata, si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti, subiti dal veicolo descritto nel certificato di assicurazione/modulo di polizza, in conseguenza di scontro con un altro veicolo, urto contro ostacoli fissi o mobili, ribaltamento o uscita di strada verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private.

Art. 29 – LIMITI DI INDENNIZZO

Le somme garantite ed i massimali indicati qui di seguito rappresentano il massimo esborso dell'Impresa per sinistro e per anno assicurativo.

Qualora il veicolo assicurato sia colpito da un **danno totale** e l'Assicurato opti per attivare – tramite lo stesso Concessionario presso il quale aveva acquistato il veicolo oggetto di sinistro – la “garanzia rimpiazzo” (vedi art. 39) con un altro veicolo di valore pari o superiore, l'Impresa per le garanzie:

- Incendio
- Furto e rapina
- Eventi naturali
- Atti vandalici/Eventi sociopolitici ed eventi sociopolitici
- Collisone
- Kasko

considererà il valore assicurato indicato nel Modulo di adesione, applicando allo stesso il deprezzamento previsto dalla seguente tabella:

Giorni trascorsi dalla data di decorrenza dell'assicurazione alla data del Sinistro	DA 1 A 730	DA 731 A 1095	DA 1096 A 1460	DA 1461 A 1825	DA 1826 A 2190	DA 2191 A 2555
% di deprezzamento	0	35%	45%	55%	65%	68%

Sempre per il **danno totale** e per le medesime garanzie, nel caso in cui l'Assicurato opti per l'indennizzo in denaro (vedi art. 38), ai fini della liquidazione del danno, verrà considerato il valore assicurato indicato nel Modulo di adesione, applicando allo stesso il deprezzamento previsto dalla seguente tabella:

Giorni trascorsi dalla data di decorrenza dell'assicurazione alla data del Sinistro	DA 1 A 730	DA 731 A 1095	DA 1096 A 1460	DA 1461 A 1825	DA 1826 A 2190	DA 2191 A 2555
% di deprezzamento	0	35%	45%	55%	65%	68%

Per il **danno parziale**, nel caso in cui l'Assicurato opti per la riparazione presso le strutture convenzionate con l'Impresa, per le garanzie:

- Incendio
- Furto e rapina
- Eventi naturali
- Atti vandalici/Eventi sociopolitici ed eventi sociopolitici
- Collisone
- Kasko

verrà considerato il valore assicurato indicato nel Modulo di adesione, senza applicare alcun degrado d'uso sui pezzi di ricambio, se il sinistro si verifica entro i primi 6 anni rispetto alla data di prima immatricolazione, ad eccezione degli pneumatici, delle batterie e delle parti meccaniche, sui quali il deprezzamento viene sempre applicato, sulla base della tabella di cui al prossimo capoverso. Se invece il sinistro si verifica dopo i primi sei anni rispetto alla data di prima immatricolazione, verrà applicato, al valore assicurato indicato sul Modulo di adesione, il deprezzamento previsto dalla seguente tabella:

Giorni trascorsi dalla data di decorrenza dell'assicurazione alla data del Sinistro	DA 1 A 730	DA 731 A 1095	DA 1096 A 1460	DA 1461 A 1825	DA 1826 A 2190	DA 2191 A 2555
% di deprezzamento	0	35%	45%	55%	65%	68%

Nel caso invece in cui l'Assicurato opti per la riparazione al di fuori delle carrozzerie convenzionate o non volesse far riparare il mezzo, l'indennizzo avverrà applicando il deprezzamento previsto dalla seguente tabella:

Giorni trascorsi dalla data di decorrenza dell'assicurazione alla data del Sinistro	DA 1 A 730	DA 731 A 1095	DA 1096 A 1460	DA 1461 A 1825	DA 1826 A 2190	DA 2191 A 2555
% di deprezzamento	0	35%	45%	55%	65%	68%

In ogni caso, sia per il danno totale che per il danno parziale, l'Impresa non risponde delle spese per modificazioni o migliorie applicate all'Autoveicolo, né dei danni dovuti al recupero dell'Autoveicolo, né dei danni da mancato uso dell'Autoveicolo o da suo deprezzamento.

Art. 30 – ESCLUSIONI VALIDE PER IL PRESENTE CAPITOLO

L'Impresa non indennizza i danni causati all'Autoveicolo da:

- a) atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare;
- b) esplosione o emanazione di calore o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle prove ufficiali e agli allenamenti relativi;
- d) semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio;
- e) rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli dell'Autoveicolo;
- f) dolo dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi, del conducente o dei trasportati;
- g) colpa grave dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi, tranne che per la garanzia Kasko o Collisione, se operante.

Oltre a quanto sopra previsto, l'Impresa, limitatamente alla sola garanzia Kasko o Collisione, non indennizza i danni:

- a) provocati dal conducente in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni del D.L. 30/4/1992 n.285;
- b) provocati dal conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l'esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro 3mesi dalla data del Sinistro;
- c) cagionati da cose o da animali trasportati sull'Autoveicolo;
- d) cagionati da operazioni di carico e scarico;
- e) subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta, di circolazione "fuori strada";
- f) alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d'aria) o ai rivestimenti interni dell'autoveicolo se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile.

Art. 31 – SCOPERTI E FRANCHIGIE

L'Impresa effettua il pagamento dell'Indennizzo al netto dei seguenti Scoperti o Franchigie che restano a carico dell'Assicurato:

- A. INCENDIO, FURTO, RAPINA
- B. ATTI VANDALICI/EVENTI SOCIOPOLITICI ED EVENTI NATURALI
- C. ROTTURA CRISTALLI
- D. KASKO o COLLISIONE

A. Le garanzie Incendio, Furto e Rapina vengono prestate con uno scoperto, per ciascun sinistro, secondo lo schema di seguito riportato:

In caso di Riacquisto presso il medesimo Dealer di altro autoveicolo, di valore pari o superiore a quello sinistrato, o di riparazione effettuata presso la Rete convenzionata:

- senza Franchigia né Scoperto limitatamente agli Autoveicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province della zona territoriale 1, 2 e 3;
- 15% col minimo di € 350,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province della zona territoriale 4;
- 20% col minimo di € 350,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province della zona territoriale 5.

Senza Riacquisto di altro autoveicolo presso il medesimo Dealer o con riparazione non effettuata presso la Rete convenzionata:

- 10% col minimo di € 500,00 per Sinistro limitatamente agli autoveicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province delle zone territoriali 1 e 2;
- 15% col minimo di € 500,00 per Sinistro limitatamente agli autoveicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province della zona territoriale 3;
- 20% col minimo di € 500,00 per Sinistro limitatamente agli autoveicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province della zona territoriale 4;
- 30% col minimo di € 500,00 per Sinistro limitatamente agli autoveicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province della zona territoriale 5.

Relativamente agli autoveicoli per i quali è richiesto l'antifurto satellitare o il localizzatore LoJack, l'Impresa presta la garanzia Furto alla condizione che l'impianto sia effettivamente installato sull'autoveicolo, che lo stesso sia attivato in caso di autoveicolo incustodito e che l'abbonamento alla centrale operativa, operante 24 ore su 24, sia attivo. Quando, per qualsiasi motivo, non è operante una delle suddette condizioni, l'Impresa effettuerà il pagamento dell'Indennizzo con uno scoperto del 35% che assorbe altri scoperti eventualmente applicabili per lo stesso sinistro.

B. Le garanzie Atti vandalici/Eventi sociopolitici ed Eventi naturali vengono prestate con uno scoperto, per ciascun sinistro, secondo lo schema di seguito riportato:

In caso di Riacquisto presso il medesimo Dealer di altro autoveicolo, di valore pari o superiore a quello sinistrato o di riparazione effettuata presso la Rete convenzionata, scoperto 15% col minimo di:

- € 300,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli di valore assicurato fino a € 40.000,00;
- € 400,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli di valore assicurato superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 80.000,00;
- € 500,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli di valore assicurato superiore a € 80.000,00;

Qualora la riparazione di danni da grandine venga effettuata con la tecnica "tirabolli" da specialisti convenzionati con l'Impresa i suddetti minimi si intendono ridotti rispettivamente a:

- € 200,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli di valore assicurato fino a € 40.000,00;
- € 300,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli di valore assicurato superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 80.000,00;
- € 400,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli di valore assicurato superiore a € 80.000,00;

Senza Riacquisto di altro autoveicolo presso il medesimo Dealer o con riparazione non effettuata presso la Rete convenzionata, scoperto 20% con il minimo di:

- € 500,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli di valore assicurato fino a € 40.000,00;
- € 600,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli di valore assicurato superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 80.000,00;
- € 700,00 per Sinistro limitatamente agli autoveicoli di valore assicurato superiore a € 80.000,00.

In caso di riparazione di danni da grandine eseguita esclusivamente con tecnica "levabolli" o "tirabolli", tramite specialisti non convenzionati con l'Impresa, i suddetti minimi si intendono ridotti rispettivamente a:

- € 400,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli di valore assicurato fino a € 40.000,00;
- € 500,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli di valore assicurato superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 80.000,00;
- € 600,00 per Sinistro limitatamente agli autoveicoli di valore assicurato superiore a € 80.000,00.

C. Per la garanzia rottura Cristalli non si applica nessuna franchigia in caso di riparazioni presso i network specialistici convenzionati Motorglass (numero verde 800101112), Vetrocar (numero verde 800008080) e presso la Rete Convenzionata. Per le riparazioni presso altre strutture si applica una franchigia di € 200,00.

D. La garanzia Kasko o Collisione (acquistabili in alternativa) viene prestata con uno scoperto, per ciascun sinistro, secondo lo schema di seguito riportato:

In caso di Riacquisto presso il medesimo Dealer di altro autoveicolo, di valore pari o superiore a quello perduto, o di riparazione effettuata presso la Rete convenzionata:

- 10% con il minimo di € 300,00 per Sinistro.

Senza Riacquisto di altro autoveicolo presso il medesimo Dealer o con riparazione non effettuata presso la Rete convenzionata:

- 15% con il minimo di € 750,00 per Sinistro.

Art. 32 – DETERMINAZIONE DEL PREMIO

Il premio di assicurazione viene calcolato in base ai seguenti parametri:

- 1) Provincia di residenza del proprietario del veicolo assicurato
- 2) Marca del veicolo
- 3) Valore assicurato
- 4) Durata dell'assicurazione (minimo 12 mesi).

Art. 33 – RECUPERO DEL VEICOLO

In caso di recupero dell'autoveicolo rubato, l'Assicurato deve darne immediato avviso al Centro Assistenza Clienti appena ne abbia avuto notizia e provvedere all'invio del verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti.

L'Assicurato è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al trapasso di proprietà dell'autoveicolo mettendo a disposizione dell'Impresa i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse.

Qualora l'Impresa abbia già risarcito integralmente il Danno, l'Autoveicolo recuperato verrà gestito dall'Impresa come se fosse di proprietà della stessa, ameno che l'Assicurato/Contraente non restituisca all'Impresa l'intero importo riscosso a titolo di Indennizzo per l'autoveicolo medesimo.

L'Assicurato ha facoltà di chiedere, e l'Impresa di concedere, entro un mese dall'avvenuto recupero, che l'Autoveicolo rimanga di sua proprietà, provvedendo in tal caso a rimborsare l'importo eventualmente riscosso a titolo di Indennizzo, dedotti i danni parziali.

Qualora invece l'autoveicolo venga recuperato prima del pagamento dell'Indennizzo l'Impresa indennizzerà i danni parziali, eventualmente subiti dall'Autoveicolo in occasione del Sinistro.

Art. 34 – RIPARAZIONE DEL VEICOLO

Fatte salve le riparazioni di prima urgenza assolutamente necessarie, l'Assicurato non deve effettuare alcuna riparazione prima che l'Impresa abbia visionato il veicolo e dato il suo consenso alla sua riparazione.

L'Impresa, dopo aver informato l'Assicurato, può far eseguire le riparazioni del veicolo danneggiato in strutture di propria fiducia oppure, a suo insindacabile giudizio, può disporre la sostituzione delle parti del veicolo che siano state distrutte o danneggiate.

Art. 35 – DEFINIZIONE DI DANNO TOTALE

Per danno totale si intende quanto definito nel Glossario.

Al verificarsi di quanto sopra, l'Impresa accerterà il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e, detratto il valore del relitto e le eventuali franchigie/scoperti, liquiderà la somma così risultante, fermo il massimale di cui al successivo art. 37.

Art. 36 – DEFINIZIONE DI DANNO PARZIALE

Per danno parziale si intende quanto definito nel Glossario.

Al verificarsi di quanto sopra, l'Impresa disporrà la riparazione del veicolo o la sostituzione delle parti danneggiate nei modi e nei termini indicati nel precedente art. 34. Rimarranno a carico degli Assicurati le eventuali franchigie/scoperti e le somme eccedenti l'importo massimo indennizzabile di cui al successivo art. 37.

Qualora le spese di riparazione, detratto l'importo realizzabile dal relitto, raggiungano o superino il 75% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, trova applicazione il disposto di cui all'art. 35.

Art. 37 – DETERMINAZIONE DEL VALORE DI INDENNIZZO

L'ammontare del danno è definito direttamente dall'Impresa con l'Assicurato. In caso di mancato accordo tra l'Impresa e l'Assicurato in ordine alla quantificazione del danno, qualora una delle parti lo richieda, detta quantificazione avverrà mediante periti nominati dalle Parti. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta, su

istanza anche di una sola delle parti, sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella quale giurisdizione si trova la residenza o la sede legale dell'Assicurato.

I risultati delle valutazioni sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata, in ogni caso, qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito, sono ripartite a metà. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità legale.

Il valore di indennizzo per la liquidazione del danno è determinato in base al valore commerciale risultante dalle riviste specializzate "Quattroruote" o "Tuttotrasporti" ad eccezione dei casi in cui l'Assicurato decida di avvalersi delle strutture convenzionate, per il danno parziale o di procedere con il Rimpiazzo con un nuovo veicolo per il danno totale, fermi i limiti e le condizioni previsti dal precedente Art. 29 - "Limiti di indennizzo".

Art. 38 - LIQUIDAZIONE IN DENARO DEL DANNO TOTALE

L'Impresa in caso di danno totale, oppure di danno parziale parificato al danno totale, riconoscerà all'Assicurato quale indennizzo liquidabile il valore rilevabile dalla tabella riportata nel precedente Art. 29 "Limiti di indennizzo" al netto degli scoperti e delle franchigie previsti dall'art. 31. Per la liquidazione del danno, oltre ai documenti richiesti al successivo art. 46, in questo caso l'Assicurato dovrà produrre anche una dichiarazione in cui lo stesso comunica all'Impresa la propria volontà di non riacquistare un nuovo autoveicolo presso lo stesso Dealer che ha venduto l'Autoveicolo perduto.

Art. 39 - OPZIONE RIMPIAZZO IN CASO DI DANNO TOTALE

L'Assicurato, a seguito di danno totale o di danno parziale parificato al danno totale, può optare per il rimpiazzo del veicolo con altro veicolo di valore pari o superiore a quello indennizzabile in base alla tabella riportata nel precedente Art. 29 "Limiti di Indennizzo", da acquistarsi presso il medesimo concessionario che ha provveduto alla vendita del veicolo stesso. Nel caso in cui l'Assicurato decidesse di acquistare un nuovo veicolo di valore inferiore a quello indennizzabile, l'Impresa non liquiderà in nessun caso la differenza; parimenti, nel caso in cui l'Assicurato decidesse di acquistare un veicolo di valore superiore a quello indennizzabile, la differenza resterà a Suo totale carico.

L'Impresa provvederà, a fronte della presentazione di un nuovo contratto di acquisto, a liquidare direttamente al concessionario venditore il valore indennizzabile al netto delle eventuali franchigie contrattuali, fermi i limiti e le condizioni previsti dal precedente Art. 29 - "Limiti di indennizzo".

Per attivare questa procedura, l'Assicurato deve sottoscrivere l'ordine di acquisto di un altro autoveicolo unitamente all'apposito modulo fornitogli dal Dealer.

Il Dealer deve controfirmare il suddetto modulo e deve inviarlo all'Impresa insieme alla copia dell'ordine di acquisto del nuovo autoveicolo, del quale devono essere riportati il modello, gli equipaggiamenti e gli accessori installati e la data di commissione; entro 15 giorni dall'immatricolazione del nuovo autoveicolo, il Dealer o l'Assicurato sono tenuti a trasmettere all'Impresa la copia della fattura e della carta di circolazione. Il beneficiario dell'indennizzo è tenuto a restituire l'importo liquidato qualora, entro 15 giorni dalla data dell'immatricolazione o di voltura se trattasi di autoveicolo già immatricolato, l'Impresa non abbia ricevuto copia della carta di circolazione del nuovo autoveicolo e copia della relativa fattura.

Art. 40 - LIQUIDAZIONE DEL DANNO PARZIALE E/O RIPARAZIONE PRESSO CARROZZERIE NON CONVENZIONATE

L'Impresa, in caso di danno parziale, quantificherà il danno indennizzabile applicando gli scoperti e le franchigie indicate nell'art. 31 e fermo quanto indicato nei precedenti artt. 29 e 37.

L'Impresa si riserva la facoltà di richiedere la fattura di riparazione o della fornitura di parti di ricambio prima di corrispondere l'indennizzo.

Il pagamento dell'indennizzo all'Assicurato avverrà esclusivamente previa autorizzazione del preventivo di spesa da parte dell'Impresa, giustificato da fattura, regolarmente saldata in Euro, al netto della franchigia/scoperto previsti dal contratto, fermo il limite di indennizzo per anno assicurativo indicato.

Il diritto all'indennizzo, comunque, non può essere oggetto di cessione a terzi.

Art. 41 - RIPARAZIONE PRESSO LE CARROZZERIE CONVENZIONATE

L'Impresa, in caso di danno parziale, quantificherà il danno indennizzabile applicando gli scoperti e le franchigie indicate nell'art. 31 e fermo quanto indicato negli artt. 29 e 37.

Art. 42 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia e valutato l'ammontare del danno, l'Impresa provvede al pagamento dell'indennizzo sempreché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignorati o ipotecari.

Nella determinazione dell'ammontare del danno l'Impresa terrà conto dell'incidenza dell'IVA quando rimanga a carico dell'Assicurato e l'importo di tale imposta sia stato compreso nel valore assicurato del veicolo e relativi accessori.

L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della denuncia del sinistro ed a condizione che sia stata prodotta tutta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della documentazione necessaria, purché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignorati od ipotecari.

La cessione da parte dell'Assicurato di eventuali crediti nei confronti dell'Impresa (derivanti dall'applicazione delle norme di cui al presente contratto) non sarà valida ed efficace nei confronti del cessionario in assenza di espressa autorizzazione preventiva rilasciata dall'Impresa all'Assicurato, il quale, con la sottoscrizione del presente contratto, s'impegna a rendere edotto qualsiasi proprio avente causa del contenuto della presente nonché a manlevare l'Impresa da ogni e qualsivoglia contestazione che le dovesse essere mossa dal cessionario del credito.

Art. 43 - MODIFICHE DELLE GARANZIE

Ogni modifica delle presenti garanzie deve risultare da atto sottoscritto dall'Impresa e dal Contraente.

CAPITOLO 2 – ASSISTENZA

Art. 44 – GARANZIA ASSISTENZA

La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sul Modulo di adesione ed è stato corrisposto il relativo premio.

Le attività di servizio inserite nella garanzia assistenza sono offerte a titolo gratuito

Oggetto dell'Assicurazione

L'Impresa eroga in favore dell'Assicurato le prestazioni di Assistenza nel caso si renda necessaria a seguito di incidente, incendio, furto (anche tentato o parziale), eventi sociopolitici, eventi naturali. Le prestazioni dovute ad esaurimento batteria, mancato avviamento, mancanza di carburante ed errato rifornimento sono prestate unicamente **per le garanzie depannage e quick service.**

Modalità per l'erogazione dell'assistenza

L'Assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa componendo il numero verde **800.894147**; dall'estero è possibile contattare la Struttura Organizzativa componendo il numero telefonico +39.039.9890.720 ed in caso di chiamate dall'estero l'Impresa accetta addebiti a carico del destinatario o rimborsa le spese telefoniche documentate o pertinenti sostenute dall'Assicurato. La Struttura Organizzativa, ricevuta la richiesta di assistenza, interverrà erogando il servizio previsto. La Struttura Organizzativa è a disposizione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno per accogliere le richieste dell'Assicurato. L'Impresa ha il diritto di verificare l'esistenza delle condizioni che rendono operante la garanzia; l'Assicurato, su richiesta dell'Impresa, deve fornire gli elementi necessari ad attestare l'effettivo verificarsi dell'evento dannoso.

Obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato per ottenere assistenza, deve obbligatoriamente contattare la Struttura Organizzativa alla quale dovrà comunicare le sue generalità e l'eventuale indirizzo o recapito temporaneo (località, via, telefono e simili), il tipo di intervento richiesto, nonché (per l'inoltro di ricambi), il genere del pezzo di ricambio e i dati dell'officina incaricata delle riparazioni.

L'Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre Compagnie di assicurazione o da altri Enti o che non siano state richieste preventivamente alla Struttura Organizzativa e da questa organizzate. Il rimborso può essere riconosciuto (entro i limiti previsti dal presente contratto) nel caso in cui la Struttura Organizzativa, preventivamente contattata, ha autorizzato l'Assicurato a gestire autonomamente l'organizzazione dell'intervento di assistenza: in tal caso devono pervenire alla Struttura Organizzativa i giustificativi in originale delle spese sostenute dall'Assicurato.

Garanzie prestate

Soccorso stradale

In caso di incidente, incendio, furto di parti del veicolo, ritrovamento dopo furto totale, tentativo di furto, eventi sociopolitici, eventi naturali e guasto, la Struttura Organizzativa provvederà:

- senza oneri a carico dell'Assicurato, al traino del veicolo fino al più vicino punto di riparazione della rete convenzionata NOBIS se nel raggio di 30 km dal luogo del sinistro, altrimenti il veicolo verrà trasferito fino all'officina convenzionata più vicina o in assenza di questa, fino al punto di assistenza della Casa Costruttrice più vicino.
- senza oneri a carico dell'Assicurato, al traino del veicolo ad un centro di riparazione di sua fiducia nel raggio di 30 km dal luogo del sinistro. Gli eventuali costi per km eccedenti e i giorni di deposito sono a carico dell'Assicurato che pagherà sul posto al soccorritore intervenuto.

A seguito di incidente da circolazione, la Struttura Organizzativa provvede anche al recupero del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale tenendo a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di € 200,00 IVA inclusa per evento.

Nel caso il soccorso stradale avvenga all'estero la destinazione sarà il punto più vicino della Casa Costruttrice e il deposito del soccorritore intervenuto. La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico i costi dell'assistenza fino ad un importo massimo di € 200,00 IVA inclusa per evento per le richieste di assistenza all'estero.

Dépannage

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per mancanza di carburante, errato rifornimento, esaurimento batteria, mancato avviamento in genere in modo da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa invierà un mezzo di soccorso stradale che provvederà, quando le circostanze ne rendano possibile la realizzazione, alla riparazione sul posto mediante interventi di riparazione non superiori ai 30 minuti e che consentano al veicolo di ripartire. I costi della manodopera per effettuare i piccoli interventi di riparazione sono a carico della Struttura Organizzativa. Sono invece a carico dell'Assicurato i costi dei pezzi di ricambio e del carburante.

Quick Service

Nel caso in cui l'intervento di riparazione sul luogo non sia stato risolutivo ma il veicolo abbia subito danni che a parere del soccorritore sono riparabili nel tempo massimo di 2 ore, la struttura Organizzativa, d'intesa con l'Assicurato, s'impegna a proseguire la riparazione presso un'officina convenzionata mettendo a disposizione la struttura e le risorse necessarie per la riparazione del veicolo. Tutti i costi della riparazione (manodopera, parti di ricambio e materiali di consumo) restano a carico dell'Assicurato.

Assistenza telefonica alla compilazione CAI

A seguito di soccorso stradale, l'Assicurato potrà richiedere informazioni relativamente a consulenze per incidenti stradali e modalità burocratiche inerenti alla compilazione della Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di sinistro ("modulo blu").

Autovettura sostitutiva

In caso di incidente, incendio, tentativo di furto, guasto, se la riparazione richiede più di 8 ore di manodopera secondo i tempi della casa costruttrice certificate da officine autorizzate, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato una vettura di 1.200 di cilindrata (Cat.B) per un massimo di 3 giorni.

In caso di furto, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato una vettura di 1.200 di cilindrata (Cat.B) per un massimo di 7 giorni a seguito della presentazione della denuncia di furto alle competenti autorità. La prestazione non sarà erogata in caso di tagliandi periodici o interventi di ordinaria manutenzione o in caso di immobilizzo di moto, roulotte o rimorchio. L'auto sostitutiva è messa a disposizione tramite le società di autonoleggio convenzionate secondo la disponibilità e alle condizioni contrattuali previste, presso le stazioni d'autonoleggio e negli orari di apertura delle stesse. Queste ultime richiedono che l'Assicurato abbia compiuto 21 anni con un anno di patente e che lo stesso depositi una cauzione tramite carta di credito. Sono a carico dell'Assicurato le assicurazioni facoltative, le spese di carburante, pedaggi, traghetti, e gli eventuali giorni di noleggio eccedenti che dovranno in ogni caso essere autorizzati dalla Struttura Organizzativa.

Servizio informazioni sul traffico

(Attivo dalle ore 09.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali).

L'Assicurato potrà richiedere alla Struttura Organizzativa informazioni relative alla percorribilità della rete stradale e autostradale italiana.

Servizio informazioni meteo

(Attivo dalle ore 09.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali).

L'Assicurato potrà richiedere alla Struttura Organizzativa informazioni sulla situazione meteo in Italia e all'estero.

Servizio Informazioni turistiche

(Attivo dalle ore 09.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali).

L'Assicurato potrà richiedere alla Struttura Organizzativa informazioni relative al paese nel quale intende recarsi quali:

- documenti necessari per l'ingresso nel paese e visto richiesto;
- formalità valutarie;
- situazione sociopolitica del paese;
- indirizzo delle Ambasciate/Consolati all'estero.

Prestazioni operanti oltre i 50 km dal luogo di residenza dell'Assicurato

Spese di albergo

In caso di incidente, incendio, furto, guasto, qualora si renda necessaria per le riparazioni una sosta forzata, la Centrale Operativa terrà a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di € 300,00 IVA inclusa per evento. La prestazione verrà erogata se il sinistro ha luogo ad almeno 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato.

Rientro o prosecuzione del viaggio

In caso il veicolo sia immobilizzato a più di 50 km di distanza dal comune di residenza dell'Assicurato in seguito a furto, incidente e incendio i cui tempi necessari alla riparazione siano di almeno 3 giorni, la Struttura Organizzativa terrà a proprio carico il rientro o la prosecuzione del viaggio dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri (fino al massimo previsto dal libretto di circolazione dell'autoveicolo assicurato) in treno ovvero, se il viaggio supera le 8 ore, in aereo (classe turistica) fino ad un massimo di € 500,00 IVA inclusa se accaduto in Italia e di € 1.000,00 IVA inclusa se accaduto all'estero.

Servizio taxi

A seguito di soccorso stradale, l'Assicurato potrà richiedere una corsa taxi dal luogo d'immobilizzo del veicolo fino all'officina di destinazione oppure, nel caso il veicolo debba essere trattenuto in officina per le riparazioni, potrà utilizzare la corsa in taxi per raggiungere la più vicina stazione di noleggio, la stazione ferroviaria o l'aeroporto.

La Struttura Organizzativa prende a carico il costo della corsa in taxi fino ad un massimo di € 50,00 IVA inclusa per evento.

Demolizione del veicolo in Italia

La Struttura Organizzativa è invitata ad organizzare, su richiesta dell'Assicurato, la demolizione del veicolo a seguito di un incidente da circolazione, guasto o ritrovamento a seguito di furto.

La Struttura Organizzativa vi provvederà, in ottemperanza alle disposizioni di legge, presso un centro autorizzato posto in territorio italiano.

La Società tiene a proprio carico le relative spese di trasporto, demolizione e cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico.

Recupero del veicolo riparato o ritrovato dopo il furto

In caso il veicolo sia immobilizzato a più di 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato a seguito di guasto, incidente, incendio o ritrovamento dopo furto e restasse immobilizzato sul posto per oltre 36 ore in Italia, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato un biglietto di sola andata in treno ovvero, se la durata del viaggio è superiore alle 8 ore, in aereo (classe turistica) per consentire il recupero del veicolo dopo le riparazioni o il ritrovamento. La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico anche le eventuali ulteriori spese necessarie di trasporto (taxi) per raggiungere il veicolo ritrovato fino ad un massimo di € 50,00 per sinistro.

Rimpatrio del veicolo dall'estero

In caso di guasto, incidente, incendio, ritrovamento a seguito di furto avvenuti all'estero, qualora il veicolo immobilizzato non sia riparabile entro 5 giorni lavorativi o sia irreparabile, la Struttura Organizzativa organizzerà e terrà a proprio carico il trasporto del veicolo fino all'officina della casa costruttrice più vicina al luogo di residenza dell'Assicurato fino ad un massimo di € 1.000,00 IVA inclusa per sinistro. Il costo delle spese di riparazione del veicolo, il costo degli eventuali diritti doganali e degli accessori del veicolo eventualmente rubati prima dell'arrivo del mezzo di trasporto della Struttura Organizzativa restano a carico dell'Assicurato.

Abbandono legale all'estero

In caso il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà al suo abbandono legale in loco, tenendo a proprio carico i relativi costi, sia amministrativi che organizzativi.

Restano a carico dell'Assicurato i costi per le spese di custodia, la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell'Assicurato stesso.

Assistenza linguistica all'estero

In caso di ricovero ospedaliero o fermo, arresto, minaccia di arresto dell'Assicurato per incidente, nel quale sia stato coinvolto il veicolo assicurato, la Struttura Organizzativa tramite un proprio incaricato sul posto fornisce assistenza linguistica nell'ambito delle principali lingue europee.

Art. 45 - ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti condizioni generali:

- a. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, saccheggi, eventi sociopolitici quando equiparabili a catastrofe, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; non abilitazione dell'Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore.
Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.**
- b. Tutte le prestazioni sono fornite per un massimo di 3 (tre) volte per tipo entro ciascun anno (365 giorni) di validità della polizza.**
- c. La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della polizza è di 60 giorni.**
- d. La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.**
- e. Il diritto alle assistenze fornite dall'Impresa decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.**
- f. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, l'Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.**
- g. Ogni diritto nei confronti dell'Impresa si prescrive entro il termine di 2 (due) anni (730 giorni) dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile.**
- h. Tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni medesime, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato e a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.**
- i. A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del Codice Civile, all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Impresa di Assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Impresa assicuratrice e specificatamente all'Impresa nel termine di tre giorni a pena di decadenza.
Nel caso in cui attivasse altra Impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dall'Impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione.**
- l. Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente "Sezione Assistenza" si applicano le disposizioni di legge.**

SEZIONE IV – DENUNCIA DI SINISTRO ED INDENNIZZO

Art. 46 – DENUNCIA DEL SINISTRO

In caso di Sinistro l'Assicurato, entro 3 giorni, deve:

A. presentare - soltanto in caso di danno da Furto, Incendio, Atto vandalico/Evento sociopolitico - denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria competente indicando che l'autoveicolo è assicurato con NOBIS Compagnia di Assicurazione S.p.A. Qualora il danno riguardi solo alcune parti o accessori dell'Autoveicolo (Danno parziale), è necessario che questi danni vengano dettagliatamente elencati nella denuncia.

B. fornire denuncia scritta all'Impresa, - DENUNCIA SINISTRO - Via Lanzo, 29, 10071 Borgaro Torinese (TO), oppure tramite fax al numero 011-4518743, oppure tramite l'email sinistri@nobis.it fornendo precisazioni riguardanti la data, il luogo, le cause e le modalità del fatto, gli eventuali testimoni, nonché il luogo dove si trova l'Autoveicolo.

Se l'Assicurato non provvede nei suddetti termini ad effettuare la denuncia del sinistro non potrà beneficiare delle relative garanzie.

In caso di Danno totale, l'Assicurato deve inviare entro 2 giorni quanto segue:

1. originale della denuncia effettuata alle Autorità competenti per i casi in cui è prescritta (v. precedente punto A);
2. copia della fattura di acquisto dell'autoveicolo assicurato;
3. copia della carta di circolazione o del foglio di via, se disponibili;
4. tutte le chiavi di dotazione originale dell'Autoveicolo;
5. copia del codice fiscale e di un documento in corso di validità.

L'originale della denuncia effettuata alle Autorità competenti deve essere inviata anche in caso di Danno parziale causato da uno degli eventi menzionati al precedente punto A.

In caso di furto totale, l'Assicurato deve far pervenire all'Impresa tutte le seconde chiavi del veicolo nonché tutte quelle previste dalla dotazione di serie. In caso di mancata consegna di tutte le chiavi, l'Impresa si riserva l'applicazione di un ulteriore scoperto del 20% sulla liquidazione del sinistro.

In tutti i casi di danno totale, l'Assicurato deve far pervenire all'Impresa (oltre a tutte le chiavi), copia della fattura di acquisto nonché i documenti rilasciati dal Pubblico Registro Automobilistico idonei a:

- individuare il veicolo assicurato e determinare con certezza la data di prima immatricolazione (Certificato dello Stato Giuridico Attuale ed Estratto Cronologico Generale Integrato);
- verificare la titolarità del diritto al risarcimento del danno (Certificato di Proprietà).

Inoltre l'Assicurato dovrà rilasciare:

- procura a vendere a favore dell'Impresa;
- delega alla rottamazione, se richiesta dall'Impresa;
- dichiarazione sottoscritta indicante se è un soggetto in grado di recuperare l'IVA sul veicolo, ai fini del disposto del DPR 633/72;
- relativamente ai veicoli dotati di impianto antifurto satellitare, copia del contratto di installazione unitamente alla dichiarazione sottoscritta che attesta che al momento del sinistro il servizio relativo era regolarmente attivo.

In caso di incendio, l'Assicurato deve inoltre far pervenire all'Impresa copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione equivalente.

L'Assicurato dovrà fornire la documentazione attestante l'avvenuta installazione ed il relativo valore, degli accessori per i quali viene richiesto l'indennizzo.

In caso di Sinistro verificatosi all'estero, l'Assicurato deve presentare la denuncia all'Autorità del posto e, al suo rientro in Italia, deve ripresentare la denuncia presso le Autorità italiane competenti.

Nel caso di Danno parziale l'Assicurato non deve provvedere a far riparare l'Autoveicolo prima che il Danno sia stato accertato dall'Impresa, salvo le riparazioni di prima urgenza.

In caso di Danni da urto con animali selvatici, l'assicurazione è operante a condizioni che avvenga l'intervento di una Pubblica Autorità che ne accerti l'effettiva collisione con l'animale selvatico.

In caso di Sinistro i riferimenti telefonici da contattare sono i seguenti:

- ASSISTENZA STRADALE (Numero Verde 800 894147 o, se dall'estero, +39 039.9890720)
- CRISTALLI (network Motorglass Numero Verde 800101112 – network Vetrocar Numero Verde 800008080)
- INFORMAZIONI Numero telefonico 011 - 4518708

Ai Clienti FINDOMESTIC BANCA SpA è riservato un contatto email dedicato al quale rivolgersi per qualunque necessità: findomestic@nobis.it.

È possibile conoscere le strutture convenzionate contattando il numero verde 800196958 e consultando il sito www.nobis.it.

Per la sola garanzia assistenza, dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato dovrà telefonare alla Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, facente capo al

**Numero Verde 800 894147
o, se dall'estero, +39 039.9890.720**

o, tramite l'App "CON NOBIS" (seguendo le istruzioni presenti nel menù, in base alla tipologia di Assistenza necessaria in quel momento)

In ogni caso l'Assicurato dovrà comunicare con precisione:

1. Il tipo di assistenza di cui necessita.
2. Nome e Cognome
3. Numero di Polizza
4. Numero di targa del veicolo
5. Modello del veicolo
6. Indirizzo del luogo in cui si trova
7. Il recapito telefonico a cui la Struttura Organizzativa potrà contattarlo nel corso dell'assistenza.

L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

Le prestazioni di Assistenza non prevedono alcuna forma di rimborso o di indennizzo qualora l'Assicurato non si rivolgesse alla Struttura Organizzativa al momento del sinistro. Viene fatta eccezione per il caso in cui l'Assicurato non potesse mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa per causa di forza maggiore (come ad esempio intervento di forze dell'ordine e/o di servizi pubblici di emergenza), che dovrà essere debitamente documentata (verbale o certificato di pronto soccorso).

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

L'Impresa si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazioni di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto nella polizza o dalla Legge.

Per eventuali reclami scrivere a:

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Reclami
Centro Direzionale Colleoni
Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21
20864 Agrate Brianza - MB - fax 039/6890432 - reclami@nobis.it

in caso di mancato riscontro scrivere a:

IVASS - Servizio Tutela degli Utenti
Via del Quirinale, 21
00187 ROMA (RM)

Gestione dei rapporti assicurativi via web

Il Contraente può richiedere le credenziali per l'accesso alla propria area riservata web selezionando nella home page del sito dell'Impresa www.nobis.it la voce "**Richiedi le tue credenziali**" e compilando i dati presenti nell'apposita pagina.

Accertata l'esattezza dei dati inseriti, l'Impresa invia una e-mail all'indirizzo registrato con il login ed una password provvisoria, che dovrà essere sostituita da parte dell'utente al primo nuovo accesso e ogni 6 mesi successivi.

L'accesso all'area riservata da diritto alla consultazione della propria posizione assicurativa relativamente a:

- a) Le coperture assicurative in essere
- b) Le condizioni contrattuali sottoscritte
- c) Lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze

In caso di difficoltà di accesso è possibile ottenere assistenza contattando 24 ore su 24 il Call Center dell'Impresa al numero 039-9890714.

In base alle norme generali e quelle che regolano ciascuna prestazione, occorre specificare correttamente il danno subito ed, al fine di accelerare i tempi di liquidazione, occorre allegare alla denuncia del sinistro la documentazione indicata in ciascuna prestazione assicurativa e di seguito riassunta:

IN CASO DI KASKO oppure di COLLISIONE

Presentare denuncia all'Impresa descrivendo dettagliatamente il sinistro, indicando gli eventuali interventi da parte delle Autorità, le generalità di eventuali Testimoni e quella di eventuali feriti e/o coloro che fossero coinvolti nell'incidente. Se entrambe le Persone coinvolte nell'incidente firmano la documentazione C.A.I. (Constatazione Amichevole di Incidente - modello Blu) con riconoscimento di responsabilità del terzo che ha cagionato il sinistro, occorre trasmettere tale modello C.A.I. all'Impresa.

NOTA IMPORTANTE

- Nel caso in cui il veicolo che ha subito il danno sia gravato da vincolo o privilegio: inviare copia della denuncia al creditore ipotecario o alla Impresa di leasing proprietaria dello stesso veicolo.
- In caso di qualsiasi danno TOTALE, suggeriamo di richiedere l'atto di demolizione ed il certificato di perdita di possesso, al fine di evitare il pagamento di ulteriore tassa di proprietà del veicolo distrutto.
- Occorre fornire all'Impresa gli originali delle fatture delle riparazioni (per quelle avvenute "fuori Rete Convenzionata") nonché gli originali di ogni spesa sostenuta a seguito del sinistro.
- L'Impresa si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore documentazione necessaria per una corretta valutazione del sinistro denunciato.
- È necessario comunicare all'Impresa ogni modifica del rischio che dovesse intervenire successivamente alla stipula del contratto.

Ricordarsi che il diritto all'indennizzo si prescrive trascorsi due anni dall'ultima richiesta scritta pervenuta all'Impresa in merito al sinistro (art. 2952 Codice Civile).

Importante!

In ogni caso di sinistro insieme alla documentazione, l'Assicurato invia all'Impresa gli estremi del conto corrente su cui desidera che venga accreditato il rimborso o l'indennizzo (numero di conto corrente, codice IBAN).

APPENDICE NORMATIVA

In questa sezione vengono richiamate le norme principali citate nel contratto, affinché il Contraente possa comprendere meglio i riferimenti di legge.

CODICE CIVILE

Art. 1341 – Condizioni generali di contratto

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro Contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1342 – Contratto concluso mediante moduli o formulari

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 1910 – Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 1892 – Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 – Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 – Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli art. 1892 e 1893.

Art. 1898 – Aggravamento del rischio

Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1901 – Mancato pagamento del premio

Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1907 – Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1910 – Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'Assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'Assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 1913 – Avviso all'assicuratore in caso di sinistro

L'Assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Art. 2952 – Prescrizione in materia di assicurazione

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

Art. 1915 – Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'Assicurato che, dolosamente, non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere a tale obbligo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 – Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'Assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Art. 166 – Criteri di redazione

Il contratto e ogni altro documento consegnato dall'impresa al Contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente.

Le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza.

INFORMATIVA AI SENSI DEL CAPO III SEZIONE 2 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), recante disposizioni in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche la "Compagnia"), Titolare del trattamento dei dati personale, fornisce l'Informativa ai soggetti interessati che forniscono i propri dati personali durante il rapporto contrattuale e intende trattare tali dati nell'ambito delle attività prestate dalla Compagnia.

1. Titolare del trattamento

Il Titolare dei trattamenti dei dati personali di cui alla presente informativa è Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede legale in via Lanzo 29, 10071 Borgaro Torinese (TO).

2. Tipologia di dati raccolti

I dati raccolti sono dati personali riguardanti persone fisiche identificate o identificabili di cui all'Art. 4, par. 1 del GDPR e dati di categorie particolari di cui all'Art. 9, par. 1 del GDPR.

3. Finalità

I dati sono raccolti per finalità connesse alle attività della Compagnia come segue:

- finalità correlate a trattamenti legati all'emissione e gestione di contratti assicurativi stipulati con la Compagnia, alla gestione di obblighi attinenti pratiche di risarcimento danni, all'adempimento di specifiche richieste dell'interessato. Il conferimento dei dati è necessario al perseguimento di tali finalità essendo strettamente funzionali all'esecuzione dei citati trattamenti. Il rifiuto dell'Interessato può comportare l'impossibilità per la Compagnia di eseguire la prestazione richiesta (natura del conferimento *Obbligatoria*, base giuridica *Contrattuale*);
- finalità correlate a obblighi imposti da leggi, regolamenti e disposizioni delle Autorità, normativa comunitaria. Il conferimento, da parte dell'Interessato o di terzi, dei dati necessari al perseguimento di tali finalità è obbligatorio. Un eventuale rifiuto comporterà l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale al quale la presente informativa si riferisce (natura del conferimento *Obbligatoria*, base giuridica *legale*);
- finalità correlate ad attività di post vendita rivolte a valutare il grado di soddisfazione degli utenti o danneggiati e per analisi e ricerche di mercato sui servizi offerti. Un eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità per la Compagnia di avere riscontri utili per il miglioramento delle attività oggetto di trattamento ma non avrebbe conseguenze sull'esecuzione delle pratiche in corso (natura del conferimento *Volontaria*, base giuridica *Consensuale*);
- finalità correlate ad attività commerciali di promozione di servizi e prodotti assicurativi offerti dalla Compagnia e dal Gruppo Nobis quali invio di materiale pubblicitario e di comunicazioni commerciali mediante il ricorso a comunicazione tradizionali (quali ad esempio posta cartacea e chiamate con l'intervento dell'operatore), automatizzate (quali ad esempio chiamate senza l'intervento dell'operatore, email, telefax, mms, sms ecc.), nonché mediante l'inserimento dei messaggi pubblicitari e promozionali nell'area del sito web della Compagnia riservata ai propri clienti, prevista ai sensi dell'Art. 38 bis del Regolamento l'vass 35./2010 e s.m.i. Un eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità per la Compagnia di promuovere e fornire informazioni utili all'Interessato ma non avrebbe conseguenze sull'esecuzione delle pratiche in corso (natura del conferimento *Volontaria*, base giuridica *Consensuale*).

4. Modalità di trattamento

I dati sono oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

La Compagnia garantisce la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali raccolti, la non visibilità e la non accessibilità da alcuna area pubblica di accesso.

Il trattamento è svolto in forma automatizzata e/o manuale, ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza alla sicurezza del trattamento come previsto dall'Art. 32 del GDPR.

La Compagnia predispone misure organizzative e tecnologiche idonee affinché questa politica sia seguita all'interno della società al fine di proteggere i dati personali raccolti.

I trattamenti e la conservazione dei dati saranno svolti in Italia. Su richiesta esplicita dell'interessato i dati personali trattati potrebbero essere trasmessi a soggetti esteri coinvolti nella trattazione delle pratiche, fatto salvo impedimenti dettati da normativa stringente, manifesta carenza del soggetto ricevente su misure di sicurezza atte a tutelare la riservatezza dell'informazione trasmessa, indicazioni delle Autorità.

5. Profilazione

La Compagnia non esegue attività di profilazione utilizzando i dati personali raccolti relativi alle finalità di cui al paragrafo 3.

6. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali trattati per le finalità di cui sopra potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:

- soggetti interni della Compagnia incaricati dei trattamenti sopraindicati;
 - soggetti esterni di supporto ai trattamenti quali medici e organismi sanitari, periti, officine e carrozzerie, soggetti facenti parte della rete distributiva della Compagnia;
 - altre funzioni aziendali o soggetti esterni di natura accessoria o strumentale, quali società consorziali proprie del settore assicurativo, banche e società finanziarie, riassicuratori, coassicuratori, società incaricate della consegna di corrispondenza, soggetti addetti alle attività di consulenza ed assistenza fiscale, finanziaria, legale, informatica, conservazione dati, revisione contabile e certificazione del bilancio;
 - soggetti preposti da provvedimenti delle Autorità di vigilanza alla raccolta dati polizze per finalità statistiche, antifrode, antiriciclaggio, antiterrorismo.
 - società controllanti e/o collegate alla Compagnia;
 - Autorità pubbliche di controllo, vigilanza e di pubblica sicurezza.
- Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti.

7. Periodo di conservazione

I dati personali raccolti sono inseriti nel database aziendale e conservati per il periodo di tempo consentito, o imposto, dalle normative applicabili nella gestione del rapporto contrattuale e per il tempo necessario ad assicurare la tutela legale, a lei ed al Titolare al termine del quale saranno cancellati o resi anonimi entro i tempi stabiliti dalla norma di legge.

Qualora intervenga la revoca del consenso al trattamento specifico da parte dell'interessato, i dati verranno cancellati o resi anonimi entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della revoca.

8. Diritti dell'interessato

L'interessato può far valere i diritti previsti dall'Art. 15 (diritto di accesso dell'interessato), dall'Art. 16 (diritto di rettifica), dall'Art. 17 (diritto alla cancellazione, "diritto all'oblio"), dall'Art. 18 (diritto di limitazione di trattamento), dall'Art. 20 (diritto alla portabilità dei dati) e dall'Art. 21 (diritto di opposizione) del Regolamento 2016/679, rivolgendosi mediante lettera RR indirizzata alla sede operativa di Agrate Brianza (MB), presso la Direzione Risorse Umane, o mediante e-mail agli indirizzi info@nobis.it oppure nobisassicurazioni@pec.it.

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo direttamente all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nei termini previsti dalla normativa vigente e seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità su www.garanteprivacy.it.



Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale:

Via Lanzo, 29 - 10071 Borgaro Torinese (TO)

Direzione Generale:

Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21 - 20864 Agrate Brianza (MB)

T + 39 039.9890001

F + 39 039 9890694

info@nobis.it

www.nobis.it

Il presente Set Informativo
è aggiornato alla data del 01 aprile 2022